

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Paolo Novelli - Presidente

Eugenio Musumeci - Giudice

Alessandra Molina - Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 74241 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

Fa. Sl., nato a (omissis) il (omissis), ivi residente in via (omissis), C.F. (omissis) rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sa. Della Co., presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via (...) (tel/fax (...) - PEC (...));

Ci. TU., nato a (omissis) il (omissis), ivi residente in via (omissis), C.F. (omissis), rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Lu. Ru., presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via (...) (tel/fax (...) - PEC (...));

Na. D'E., nata a (omissis) il (omissis), ivi residente in piazza (omissis), C.F. (omissis), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. En. So. (C.F. (omissis)), presso il cui studio in Napoli, alla Via (...), è elettivamente domiciliata (fax (...), p.e.c. (...));

Ti. DI BO., nata a (omissis) il (omissis) e residente ad (omissis), via (omissis), C.F. (omissis), rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gi. Ru. (c.f. (omissis)), presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via (...) ed al domicilio digitale (...) al quale chiede vengano trasmesse le comunicazioni di cui al presente giudizio, nonché via fax al n. (...);

Id. FR., nata a (omissis) il (omissis), ivi residente in via (omissis), C.F. (omissis) rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Or. Ab. (Cf.: (omissis); pec: (...) - fax (...)) presso il cui indirizzo pec elettivamente domicilia.

VISTI l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

UDITI all'udienza dell'11.07.2024, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese, la Relatrice Alessandra Molina, i rappresentanti del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Ferruccio Capalbo e del S.P.G. Gaetano Gigliano, nonché gli avv.ti Sa. Della Co. per Fa. Sl., Lu. Ru. per Ci. TU., En. So. per Na. D'E., Gi. Ru. per Ti. DI BO., Or. Ab. per Id. FR..

FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura Regionale evocava in giudizio gli odierni convenuti in relazione di un'ipotesi asseritamente foriera di danno erariale relativa all'occupazione sine titolo - da parte di soggetti terzi - dell'alloggio dell'ex custode del plesso scolastico "Ca.", del 36° Circolo Didattico Statale "Lu. Va.", locali situati all'interno di un più ampio edificio destinato ad attività scolastica condotto in locazione dal Comune di Napoli, originariamente utilizzati come alloggio del custode e mai rilasciati dai suoi superstiti.

1.1 Più in particolare premetteva la Procura che - come emerso dall'attività di indagine svolta al riguardo - il 36° Circolo Didattico Statale plesso "Ca." insiste all'interno di un immobile di proprietà privata condotto in locazione dal Comune di Napoli, nel cui ambito si sarebbe verificata l'occupazione sine titolo dell'alloggio che un tempo era destinato all'allora custode, D'A. Et. (coniugato con Ma. Ca.).

Successivamente al collocamento a riposo del medesimo, avvenuto in data 01.09.1988, quest'ultimo avrebbe continuato ad occupare il cespite in assenza di qualsivoglia autorizzazione e/o titolo; occupazione proseguita anche successivamente al suo decesso, avvenuto in data 27.07.2010. Risulterebbe, altresì, comprovato il mancato o parziale pagamento delle indennità di occupazione dal 1993 fino alla data odierna. Inoltre, l'utenza idrica sarebbe stata indebitamente intestata a carico del Comune di Napoli.

Precisava la Procura che gli Uffici comunali avevano provato in un primo tempo a liberare i locali indebitamente occupati, ma lo avrebbero fatto in modo gravemente negligente, non applicando le procedure corrette e soccombendo nel consequenziale giudizio dinanzi al giudice civile.

A partire dal 26.10.2012 l'allora Servizio "Demanio e Patrimonio e Politiche per la Casa" del Comune, nell'errato convincimento che si trattasse di un proprio cespite, faceva impropriamente ricorso all'azione di autotutela ai sensi dell'art. 823 c.c.

Tuttavia, essendo insorta l'allora occupante Ma. Ca. (coniuge del defunto D'A. Et.), la vicenda si concludeva con l'Ordinanza del Tribunale Civile di Napoli, Sezione X, depositata in data 08.07.2013 con cui veniva inibito al Comune di proseguire nello sgombero coattivo dell'alloggio in parola, in quanto accertata la proprietà di terzi dell'immobile, condotto solo in locazione passiva dal Comune di Napoli, veniva esclusa la possibilità per il Comune medesimo di procedere mediante autotutela.

Il citato Servizio "Demanio e Patrimonio" del Comune di Napoli, unitamente al relativo direttore centrale del patrimonio, pur formalmente resi edotti dall'Avvocatura municipale di un siffatto epilogo, non avrebbero mai riscontrato, né si sarebbero più attivati a tal proposito fino all'8.02.2023, allorquando avevano chiesto un parere all'Avvocatura municipale su come procedere al fine dello sgombero, attesa l'impossibilità (rilevata e formalizzata nel lontano 2013) di ricorrere, in quello specifico caso, all'autotutela di cui all'art. 823 c.c.

1.2 Ne sarebbero derivate due voci di danno erariale. La prima sarebbe rappresentata dall'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal Comune a titolo di risarcimento per la lesione "esterna" del diritto al godimento dei locali occupati.

Difatti, il titolo in forza del quale il custode pro tempore usufruiva del cespite sarebbe venuto meno al momento della sua cessazione dal servizio in data 01.07.1988 e, pertanto, la protratta occupazione di tale alloggio, in quanto sine titulo, avrebbe determinato nei confronti del Comune di Napoli (locatario) una lesione del diritto a godere pacificamente del bene ex art. 1585 c.c., fonte di una responsabilità extracontrattuale dell'occupante.

Quanto alla perimetrazione dell'arco temporale rilevante, poiché il danno erariale derivante da omessa riscossione di un diritto di credito, maturerebbe, divenendo certo, attuale e concreto, solo all'atto del definitivo decorrere del termine di prescrizione del sotteso diritto di credito, la Procura, analizzata la catena degli atti di costituzione in mora formalizzati dal Comune di Napoli e dalla società "Na. Se. s.p.a. precisava che le annualità da prendere in esame a tale specifico fine, in assenza di validi e continuativi atti di costituzione in mora, sarebbero quelle dal 1° giugno 2013 fino a tutto il mese di ottobre 2018. A tale somma dovrebbe poi aggiungersi anche una quota relativa ad annualità antecedenti al 2013, che, sebbene in un primo tempo salvaguardate mediante utili e rituali atti di costituzione in mora, successivamente sarebbero state poi falcidiate dalla prescrizione, atteso che le successive costituzioni in mora non sarebbero andate a buon fine.

Il complessivo danno erariale di cui alla fattispecie per la quale si procede sarebbe rappresentato, in relazione ai suddetti periodi, rispettivamente da Euro 62.654,15 + Euro 29.427,50 = per un totale di Euro 92.081,65.

A questa si aggiungerebbe la seconda voce di danno relativa al pagamento indebito di utenze idriche, interamente a carico del Comune di Napoli, unico intestatario della fornitura.

Tale posta di danno, secondo i dati forniti dalla società erogatrice in relazione all'utilizzo della fornitura di acqua per uso domestico, negli ultimi cinque anni, sarebbe pari a euro 268,04.

1.3. La Procura ricostruiva gli obblighi sussistenti in capo alla società in house del Comune di Napoli "Na. Se. s.p.a.", per come articolati e disciplinati dai relativi contratti e disciplinari, da cui emergerebbero sia gli obblighi di controllo gravanti in capo alla dirigenza, competente ratione materiae, del Comune di Napoli, sia gli obblighi contrattuali della società tenuta ad operare a seguito di indirizzi impartiti dall'ente, in quanto soggetta al controllo analogo del socio pubblico.

Il Requirante riteneva sussistente un grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della "Na. Se. S.p.a" che, pur essendosi effettivamente attivata allo specifico fine di notificare le costituzioni in mora degli occupanti il cespite in esame, lo avrebbe fatto in modo gravemente erroneo.

Difatti, non avrebbe mai effettuato il controllo delle notifiche, nonostante fossero risultate non perfezionate, né avrebbe mai informato ed aggiornato, in sede di obbligo di rendicontazione delle morosità, il Comune di Napoli, salvo quanto accaduto solo da ultimo, allorquando, dopo che l'attenzione sulla vicenda era stata formalizzata a seguito degli esposti formulati in proposito, con nota del 05.10.2023, avrebbe reso edotto il Comune di Napoli in merito alla necessità, ai fini della corretta notificazione degli atti interruttivi della prescrizione, di esperire accertamenti e verifiche anagrafiche per una serie di cespiti.

Tale obbligo, nello specifico caso della "Ca.", era concretamente esigibile ed andava adempiuto già nel 2017, allorquando la notifica della diffida non aveva avuto successo e la problematica delle morosità era già nota.

La suddetta condotta, connotata da grave negligenza acquisirebbe maggiore disvalore in quanto il Comune di Napoli è soggetto a procedura di riequilibrio ai sensi dell'art. 243 bis e ss. D.lgs. 267/2000 ed è stato destinatario anche del c.d. Patto per Napoli (art. 1, comma 572, L. 234/2021), consistente in un ingentissimo finanziamento con fondi statali, condizionato, tra l'altro, proprio alla corretta gestione del patrimonio immobiliare, nonché alla riduzione dei fitti passivi.

Riteneva in definitiva la Procura che, dal complessivo e composito quadro descritto, risulterebbe comprovata l'antigiuridicità delle condotte omissive poste in essere dalla "Na. Se. s.p.a." e la gravità della negligenza che le avrebbe animate.

1.4. Quanto ai soggetti, titolari degli uffici e/o servizi della società in esame, competenti in proposito e responsabili, quindi, delle condotte omissive contestate, premetteva il Requirente che nell'ambito della società Na. Se., l'area competente sarebbe da individuarsi in quella denominata Area Gestionale (già denominata "Area Tecnica Gestionale" e "Direzione Operativa e Gestionale") nonché nella UOC, nella medesima incardinata, "Gestione contabile" (già denominata "Anagrafica contabile"). Secondo quanto riferito dalla medesima "Na. Se. s.p.a." la predetta UOC "Gestione contabile", in modo stabile e continuativo a partire dal 20.11.2015 era deputata alla predisposizione del procedimento di notifica delle diffide ai soggetti morosi, materialmente effettuate per il tramite di un soggetto postalizzatore.

Essa procedeva, successivamente, alla verifica degli esiti delle suddette notifiche, caricandoli nel database del protocollo aziendale, visibile, tra l'altro, anche dal responsabile dell'area nella quale era incardinata siffatta UOC.

Con specifico riferimento alle notifiche non andate a buon fine, esponeva il P.M. che il dirigente di AREA, titolare di poteri decisionali di livello anche elevato, unitamente al responsabile della UOC in esame, avrebbe dovuto poi segnalare il tutto ai competenti servizi del Comune di Napoli, al fine di sollecitare ogni necessaria verifica ed accertamento utile a rettificare il procedimento di notifica.

Pertanto, la Procura riteneva che la responsabilità per il danno pubblico in esame dovesse imputarsi in capo a Fa. SI. (Responsabile della UOC Gestione contabile dal 20.11.2015 ad oggi);

nonché in capo a Ci. TU. (Dirigente dell'Area gestionale dal 22.06.2017 al 15.09.2021) dal 07.08.2017, data a decorrere dalla quale sarebbero state reiterate notifiche non andate a buon fine, in quanto destinate a soggetto ormai deceduto.

1.5. Dalla documentazione in atti sarebbe altresì evidente la violazione degli obblighi di servizio da parte dei responsabili del Comune di Napoli, di intervenire e monitorare l'attività della "Na. Se. s.p.a.", società in house providing, nonché di sollecitare la stessa a fronte del protratto e grave inadempimento agli obblighi di rendicontazione in merito alle morosità ed all'esito delle diffide.

In particolare, i dirigenti dei servizi competenti *ratione materiae*, Servizio "Demanio e Patrimonio" e Servizio "Politiche per la Casa", pur in servizio dal 2015 in avanti, avrebbero protratto una condotta omissiva e negligente per un lasso temporale tale da poter qualificare la stessa come connotata dal coefficiente della gravità, anche e soprattutto in ragione delle gravi difficoltà delle finanze del Comune di Napoli.

Con riferimento, invece, alla procedura relativa alla riscossione coattiva delle indennità di occupazione, nonostante l'interruzione del giudizio a seguito di decesso dell'opponente, non sarebbe stato fatto nulla: né sarebbe stata mandata ad esecuzione l'ordinanza ingiunzione, né sarebbe stato effettuato un diligente controllo dell'operato della "Na. Se. s.p.a.", né, tanto meno, contestato il mancato invio dei report in ordine alle morosità ed esiti delle notifiche.

Le sopra descritte condotte omissive, gravemente negligenti, dovrebbero imputarsi in capo ai seguenti presunti responsabili:

- Na. D'E., responsabile del Servizio "Demanio e Patrimonio" dall'1.01.2014 al 12.10.2015 e, successivamente alla scissione, titolare del Servizio "Demanio e Patrimonio" dal 13.10.2015 al 30.12.2019 e del Servizio "Politiche per la Casa" dal 16.05.2017 al 31.03.2019.

- Ti. DI BO., responsabile del Servizio "Demanio e Patrimonio" dal febbraio 2020 al 22.06.2023 e responsabile dell'area Patrimonio dal febbraio 2020 al 12.10.2022.

In particolare la D'E., aveva interloquito con l'Avvocatura comunale per comunicazioni concernenti la suddetta problematica e, pur rendendosi concretamente esigibile nei suoi confronti l'obbligo di servizio di attivarsi, sarebbe rimasta colpevolmente inerte, consentendo la protrazione dell'occupazione sine titolo e l'omessa riscossione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale, né avrebbe posto in essere alcuna condotta finalizzata a sollecitare la Na. Se. a fornire aggiornamenti in proposito.

Al momento della cessazione dei propri incarichi di responsabilità non avrebbe nemmeno effettuato alcun passaggio di consegne.

La stessa risponderebbe, altresì, del danno in parola, anche in ragione di ulteriore e concorrente condotta omissiva antiggiuridica, cioè l'omessa denuncia all'ufficio di Procura della chiara ed evidente fattispecie di danno erariale discendente dalle omesse riscossioni in parola, non ritenendosi tale obbligo soddisfatto con la delibera di Giunta

Municipale n. 188/16, approvata su proposta della medesima, avente ad oggetto "Indirizzi per il recupero delle morosità del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. Disciplina dei piani di rateizzo".

Quanto alla DI BO., proprio in quanto dirigente del servizio competente a tal specifico proposito, pur essendo a conoscenza di notevoli criticità nella gestione della "Na. Se.", a questa sarebbe imputabile di non avere mai contestato in modo formale i ritardi della Società in sede di riscossione, così consentendo l'accumulo nel tempo di un'ingentissima morosità, con il conseguente elevatissimo e concreto rischio del prescriversi di rilevante quota delle stesse, anche in ragione egli evidenziati inefficienti controlli degli esiti delle notifiche delle costituzioni in mora.

Né la suddetta DI BO. aveva inoltrato al riguardo formale denuncia all'Ufficio di Procura.

1.6. Concorrerebbe al danno in esame anche la condotta omissiva, gravemente negligente, osservata dalla D.S. del 36° C.D. Statale "Lu. Va., Id. FR., titolare dell'incarico da oltre 20 anni. Sostiene il requirente che non potrebbe nutrirsi alcun dubbio in ordine alla piena conoscenza da parte della stessa della continuativa occupazione sine titolo dell'appartamento interno al plesso scolastico, nonché del fatto che gli occupanti il cespite in questione fossero in possesso delle chiavi della scuola medesima, con conseguente grave pregiudizio per la sicurezza nel luogo di lavoro.

Pertanto, la Procura, attesi gli obblighi di legge in capo al Dirigente Scolastico, che ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro riveste le funzioni di "datore di lavoro", censurava l'omessa segnalazione, mediante atti formali, dei rischi connessi allo stato di cose sopra menzionato.

La gravità della negligenza in contestazione veniva ulteriormente rimarcata anche alla luce del fatto che, come dalla medesima sarebbe stato riferito, siffatta occupazione illecita aveva limitato le iscrizioni a causa della mancanza di spazi da adibire ad aule didattiche.

L'omissione in contestazione sarebbe aggravata anche sotto il profilo della violazione dell'obbligo, in capo alla stessa incumbente, di inoltrare denuncia di danno erariale a questa Procura.

1.8. Secondo la prospettazione attorea, il danno da pagamento indebito di utenze idriche andrebbe ricondotto, sotto il profilo del nesso di causalità, alle condotte omissive, gravemente negligenti, osservate dai dirigenti dei servizi del Comune di Napoli, competenti *ratione materiae*, nell'arco temporale nel quale sono maturati gli indebiti pagamenti (ottobre 2018-giugno 2020). Ed invero, il "Servizio Demanio e Patrimonio" ed il "Servizio Politiche per la Casa" non avrebbero mai disposto alcun controllo in loco al fine di appurare l'eventuale indebito pagamento, a carico delle finanze comunali, delle utenze fruito dagli occupanti.

Di tale danno deve, pertanto, dovrebbe risponderne la dott.ssa Na. D'E., responsabile del "Servizio Demanio e Patrimonio" dal 01/01/2014 al 12/10/2015 e, successivamente

alla scissione, titolare del "Servizio Demanio e Patrimonio" dal 13/10/2015 al 30/12/2019 e del "Servizio Politiche per la Casa" dal 16/05/2017 al 31.03.2019.

1.9. Del complessivo danno erariale oggetto di contestazione venivano chiamati a rispondere, tenuto conto sia della responsabilità rivestita sia del relativo arco temporale, nelle seguenti quote:

a) per il danno pari ad Euro 92.081,65:

1. Fa. SI. (titolare della UOC Gestione contabile dal 20/11/2015 alla data odierna) nella misura di Euro 10.000/00;

2. Ci. TU. (dirigente Area Gestionale dal 01/07/18 al 15/09/2021) nella misura di Euro 35.000/00;

3. Na. D'E. (responsabile del "Servizio Demanio e Patrimonio" del Comune di Napoli dal 01/01/2014 al 12/10/2015 e, successivamente alla scissione, titolare del "Servizio Demanio e Patrimonio" dal 13/10/2015 al 30/12/2019 e del "Servizio Politiche per la Casa" dal 16/05/2017 al 31/03/2019) nella misura di Euro 20.081,65;

4. Ti. DI BO. (Responsabile del "Servizio Demanio e Patrimonio" del Comune di Napoli dal febbraio 2020 al 22/06/2023) nella misura di Euro 15.000,00;

5. Id. FR. (DS del 36° C.D. statale "Lu. Va.") nella misura di Euro 12.000,00;

b) per il danno pari ad Euro 268,04:

1. Na. D'E. (responsabile del "Servizio Demanio e Patrimonio" dal 01/01/2014 al 12/10/2015 e, successivamente alla scissione, titolare del "Servizio Demanio e Patrimonio" dal 13/10/2015 al 30/12/2019 e del "Servizio Politiche per la Casa" dal 16/05/2017 al 31/03/2019).

2. Con memoria del 21 giugno 2024 si costituiva Fa. SI. chiedendo di dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità nei suoi confronti della domanda della Procura per inesistenza dei presupposti e nel merito, di dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto; in via estremamente gradata, chiedeva di limitare la pretesa erariale nei limiti in cui sia stata raggiunta la prova certa, ed in ogni caso, chiedeva l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, anche in considerazione delle concorrenti responsabilità dei soggetti pretermessi.

Più in particolare, ricostruiti il ruolo e le competenze della Na. Se. SpA, precisava che egli avrebbe reso edotti gli uffici della Na. Se. degli esiti di tutti gli invii massivi degli atti interruttivi, anche mediante il caricamento nel sistema informatico aziendale degli stessi, ai fini della relativa condivisione; aggiungeva al riguardo che il proprio superiore gerarchico (geom. Ga.) aveva trasmesso all'allora Amministratore Unico della Na. Se. proprio il report della prima tranche di 100 diffide di pagamento notificate nell'agosto 2017, tra i cui "inesitati" figurerebbe la posizione della sig.ra Ma., con esito

"sconosciuto"; mail successivamente inoltrata al competente Assessore Comunale En. Pa., il quale avrebbe al riguardo relazionato in apposita seduta del Consiglio comunale.

Precisava altresì che la porzione immobiliare in questione sarebbe occupata sine titolo e, pertanto non appartenente al patrimonio comunale. Sarebbe quindi estraneo al perimetro di azione della Na. Se. S.p.A., confinato al solo patrimonio comunale.

Eccepiva l'inconfigurabilità della voce di danno per come prospettata dalla Procura. Riteneva che non troverebbe applicazione l'art. 1585 co 2 c.c., essendo il Comune occupante sine titolo dell'immobile e che allo stesso Comune dovrebbe ascrivere, in via esclusiva, qualsiasi responsabilità.

Eccepiva altresì che con il decesso della Ma., risalente al 2015, sarebbe venuta meno la possibilità di conseguire qualsivoglia correlato credito, essendo una tale possibilità ancorata alla sussistenza di eventuali "eredi"; circostanza, quest'ultima, di cui non si avrebbe alcuna benché minima evidenza, ed - anzi - il dato oggettivo che nessuno dei chiamati all'eredità (il figlio, D'A. Ma.) abbia inteso riassumere il detto giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione depone nel senso anche di escludere la sussistenza di una condotta che possa qualificarsi quale accettazione tacita dell'eredità.

Con riferimento al D'A. occupante, non erede dalla sig.ra Ma., riteneva che potrebbe rispondere dell'occupazione della porzione immobiliare de qua, solo a far data dall'accertamento della stessa e pro futuro; non certo per il periodo in cui l'occupazione era imputata alla madre, Ma. Ca..

Eccepiva l'insussistenza della colpa grave avuto riguardo all'unicità della contestazione mossa rispetto alla mole di decine di migliaia di diffide di pagamento/atti interruttivi notificati dalla Na. Se. S.p.A.; tutto ciò senza mancare di considerare le plurime attività assegnate all'odierno convenuto.

Per quanto riguarda l'entità del danno erariale contestato, asseriva che questa sarebbe la risultante di una non consentita autodeterminazione non trattandosi di un danno erariale da mancato incasso di "somme certe". Obiettava altresì che la quantificazione sarebbe spropositata in quanto il Comune di Napoli, negli anni, nel richiedere l'indennità di occupazione per l'esigua porzione immobiliare de qua, avrebbe circoscritta nel contenuto importo di soli Euro 300,00 mensili.

Precisava, infine, che, dagli accertamenti esperiti dalla Polizia Municipale di Napoli sarebbe emersa l'assoluta insolvibilità del sig. D'A. Ma., attesa la sua condizione di indigenza e ciò priverebbe di concretezza ed effettività qualsivoglia voce di danno, stante la dedotta insolvibilità dell'originario debitore.

3. Con memoria dal contenuto analogo si costituiva Ci. TU. in data 21 giugno 2024, svolgendo anche alcune precisazioni circa il proprio ruolo, nonché in punto di elemento soggettivo.

Circa il proprio ruolo, precisava che aveva appena assunto in data 22.6.2017, l'incarico ad interim della responsabilità dell'Area Gestionale della Na. Se. S.p.A., in cui è

incardinata, tra le altre UOC, l'UOC "Gestione Contabile", affidata al dr. Sl.. Sulla base dell'organigramma, il controllo delle attività delle singole UOC, avveniva per il tramite delle due UOC di Coordinamento (Tecnico Gestionale e Tecnico Operativo) appositamente istituite.

Deputato al controllo sarebbe stata quindi la UOC Coordinamento Tecnico Gestionale (retta dal geom. Ga.). Tuttavia nel caso di specie, la documentazione o versata in atti comprovarebbe la sussistenza di un puntuale flusso informativo circa i suddetti esiti, tra la UOC Gestione Contabile, deputata alla postalizzazione, e la detta UOC Coordinamento Tecnico Gestionale; nonché con il Comune di Napoli unico soggetto abilitato a porre in essere, per il tramite dell'Unità Operativa Tutela Patrimonio, della Polizia Locale, la necessaria attività di accertamento e verifica in ordine ai soggetti occupanti gli alloggi del patrimonio comunale.

Quanto alla missiva del Servizio Politiche per la Casa del 9.12.2020, in cui la Procura ravvisa la conoscenza da parte sua della problematica de qua, quest'ultima non atterrebbe alla vicenda per cui è causa, bensì alla più generale esigenza di interrompere la prescrizione dei crediti vantati dal Comune di Napoli, nei confronti dell'utenza.

Rispetto ad una tale precipua esigenza, la Na. Se. S.p.A. aveva, negli anni, con cadenza pressoché quadriennale (2014, 2018 e 2022), posto in essere invii massivi di atti di interruzione della prescrizione, unica concreta attività eseguibile in forza degli strumenti e delle risorse finanziarie a disposizione.

L'atto di diffida per cui è causa, comunque non rientrava nei cennati invii massivi, bensì nell'ambito di una puntuale attività di "aggressione" delle grandi morosità, concertata col Comune di Napoli, e posta in essere a partire dall'agosto 2017 (allorquando fu finalmente possibile disporre di un adeguato software gestionale che consentisse di poter utilizzare tutta la mole di dati ereditati dall'ex gestore).

Fino ad allora la Na. Se. S.p.A., in mancanza di un software apposito, quindi, onde non interrompere l'invio dei bollettini mensili, non aveva potuto fare altro che proseguire ulteriormente nella medesima bollettazione dei dovuti agli utenti e sempre in base all'unico flusso dati disponibile, ovvero quello consegnato dalla Romeo e relativo alle bollette di gennaio 2013.

Con riferimento all'insussistenza della colpa grave evidenziava le gravi disfunzioni della struttura, tali da rendere scusabili gli errori professionali ove mai commessi.

Tutto ciò senza mancare di considerare le plurime attività e incarichi a lui assegnati, essendo l'unico Dirigente, con perenne carenza di un adeguato organico.

Concludeva quindi chiedendo di dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità nei suoi confronti della domanda della Procura per inesistenza dei presupposti e nel merito, di dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto; in via estremamente gradata, chiedeva di limitare la pretesa erariale nei limiti in cui sia stata raggiunta la prova certa, ed in ogni caso, chiedeva l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, anche in considerazione delle concorrenti responsabilità dei soggetti pretermessi.

4. Con memoria del 21 giugno 2024 si costituiva Na. D'E. chiedendo di dichiarare inammissibile e, comunque, infondata la domanda azionata nei suoi confronti. In via del tutto subordinata e, salvo gravame, chiedeva di fare massima applicazione del potere riduttivo.

Più in particolare eccepiva la totale estraneità ai fatti contestati, non avendo minimamente partecipato ai due procedimenti (di sgombero dell'ex alloggio del custode e di riscossione coattiva dell'indennità di occupazione).

Per quanto riguarda la maturata prescrizione del credito per la mancata e/o errata notifica delle costituzioni in mora idonee ad interrompere il decorso del termine prescrizione, deduceva di non esserne stata tempestivamente informata e precisava che la Na. Se. era in possesso di tutti gli strumenti necessari per poter effettuare autonomamente le verifiche in ordine alla reperibilità dei soggetti morosi. Ciò dimostrerebbe la sua totale estraneità ai fatti contestati e, comunque, l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta posta in essere e il contestato pregiudizio patrimoniale.

Nel merito eccepiva la totale infondatezza degli addebiti formulati precisando di avere effettuato i necessari passaggi di consegne sia all'atto della scissione del Servizio con nota del 9.11.2015, sia all'atto della nomina quale Responsabile di Area Welfare avvenuta in data 31.12.2019. Quanto alla genericità delle relative relazioni osservava che a fronte del patrimonio immobiliare di circa 75.000 cespiti del Comune, sarebbe difficile immaginare che, in sede di passaggio di consegne, la relazione redatta in favore del successore potesse contenere una analisi dettagliata caso per caso dei singoli cespiti (dato, per altro, di pura gestione amministrativa di competenza della società Na. Se.).

Quanto alla omessa di segnalazione all'Ufficio della Procura l'ipotesi di danno erariale derivante dalle omesse riscossioni del credito in questione, precisava di avere proposto la delibera G.C. n. 188/2016 avente ad oggetto "Indirizzi per il recupero delle morosità del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. Disciplina dei piani di rateizzo", poi inviata alla Procura in sede di deposito delle deduzioni in riscontro ad invito a dedurre per altra vertenza.

Per quanto riguarda la scelta di confermare l'affidamento dei servizi inerenti alla gestione del patrimonio immobiliare alla società in house Na. Se., rappresentava trattarsi di una scelta prettamente politica, su cui ella si era limitata ad effettuare la preventiva verifica di congruità economica prescritta dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*.

Sulla ripartizione di responsabilità tra la Na. Se. S.p.a. e i responsabili del Comune di Napoli deduceva che la maturata prescrizione del credito dovuta al mancato perfezionamento della notifica dell'atto interruttivo, dovrebbe essere addebitata esclusivamente alla Na. Se. che, in evidente violazione degli obblighi contrattuali, aveva omesso di notificare i Servizi comunali in ordine al mancato recapito della diffida nei confronti dell'occupante abusivo, impedendo in tal modo il regolare svolgimento degli obblighi di controllo e monitoraggio gravanti in capo ai dirigenti comunali competenti.

Proprio alla Na. Se. il Sindaco del Comune di Napoli in data 3.06.2014 aveva conferito Procura generale per individuare le morosità nel pagamento dei canoni ed agire, in via giudiziale e stragiudiziale, per il recupero dei canoni evasi e dei relativi interessi moratori.

Richiamava al riguardo il più recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione in materia di società in house, secondo cui la società controllata rimarrebbe pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni soggettive autonomo rispetto all'ente pubblico controllante.

Eccepiva l'assenza della condotta omissiva contestata per avere adottato una serie di atti propulsivi volti alla risoluzione delle criticità ritenute foriere dell'asserito danno erariale, avendo anche proposto la delibera sulle modalità di gestione degli sgomberi poi integralmente approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 4 dell'11.01.2019 recante "Linee programmatiche per la tutela del Patrimonio Comunale".

Avrebbe altresì sempre regolarmente adempiuto agli obblighi di monitoraggio e di controllo delle attività oggetto di affidamento gravanti in capo ai dirigenti dei servizi competenti *ratione materiae*.

Eccepiva la totale insussistenza delle voci di danno erariale contestate, precisando che, essendo il Comune occupante *sine titulo* non troverebbero applicazione l'art. 1585 cc, né l'art. 28 della L. n. 392/1978 in tema di rinnovazione del contratto.

Rilevava comunque che la quantificazione del danno sarebbe oltremodo eccessiva e sproporzionata, sia per il criterio utilizzato, sia in quanto la quota risarcitoria mensile pari ad Euro 963,91 sarebbe nettamente superiore (più del triplo) rispetto all'importo dell'indennità di occupazione richiesta all'occupante abusivo dell'alloggio che, da quanto risulterebbe agli atti del procedimento, era calcolata in Euro 303,59.

Per quanto riguarda le indennità di occupazione relative al periodo ottobre 1993 - dicembre 2012, precisava che le stesse erano state oggetto di una ordinanza ingiunzione nei confronti della sig.ra Ma. Ca. deceduta senza eredi e, pertanto, sarebbe venuta meno la possibilità per l'Ente creditore di conseguire il credito.

Deduceva l'erronea ripartizione del danno tra i soggetti convenuti.

In via del tutto gradata e salvo gravame, chiedeva di farsi massima applicazione del potere riduttivo.

5. Con memoria del 12 giugno 2024 si costituiva Ti. DI BO. eccependo preliminarmente la nullità della citazione per asserita genericità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 164 c.p.c. e dell'art. 86, co. 2, lett. c) c.g.c. e co. 6.

Eccepiva inoltre, l'intervenuta prescrizione del danno relativo al periodo ottobre 1993-dicembre 2012, riguardante l'indennità di occupazione oggetto dell'atto di costituzione in mora di Na. Se. s.p.a. in data 28.12.2015 che secondo la Procura costituirebbe l'ultimo

atto correttamente notificato (in data 15.1.2016), ma che invece non avrebbe dispiegato effetto interruttivo.

Nel merito riteneva la domanda infondata per mancanza del nesso causale.

Il danno contestato dalla Procura non sarebbe invero giuridicamente qualificabile come danno da mancato incasso, bensì come danno extracontrattuale da mancata fruizione del bene per mancato esperimento delle azioni di rilascio. Per il danno di cui al periodo 01.06.2013/ottobre 2018, la domanda sarebbe quindi infondata, non essendovi nesso causale tra la condotta antiggiuridica contestata e danno erariale, dal momento che la morosità e la mancata interruzione della prescrizione comporterebbero al più un danno da mancato incasso e non da mancata fruizione del bene.

La domanda sarebbe inoltre infondata per carenza della prova del danno. L'impiego per finalità didattiche del bene sarebbe provato secondo la Procura da quanto dichiarato dalla dirigente scolastica FR., che nelle deduzioni ha tuttavia sostenuto l'esatto contrario.

Sotto altro profilo, poi, lo sgombero non avrebbe avuto nessuna incidenza sul canone di locazione, che il Comune avrebbe dovuto comunque continuare a corrispondere per intero al locatore.

In ogni caso, non sarebbe stata fornita neanche la prova del danno prodotto dagli occupanti.

Aggiungeva che il danno non potrebbe essere determinato nella misura quantificata dalla Procura in quanto il canone contrattuale è versato dal Comune per un uso diverso da quello abitativo, mentre la porzione dell'immobile è occupata per un uso abitativo.

Eccepiva inoltre l'assenza di condotta antiggiuridica, in quanto la medesima non sarebbe stata titolare di funzioni e compiti in materia di rendicontazione delle morosità dei cespiti ad uso abitativo e di verifica della regolarità delle notifiche dei relativi atti interruttivi della prescrizione.

Deduceva infine l'assenza di colpa grave in quanto non aveva avuto conoscenza dei fatti del presente giudizio. Non solo non sarebbe stata fornita la prova della colpa grave ma, anzi, vi sarebbe prova contraria.

Rappresentava che in ogni caso si era comunque attivata in modo diligente andando finanche al di là delle proprie competenze, in quanto sarebbe stata l'unica ad adottare atti nell'interesse del Comune di Napoli appena venuta a conoscenza dei fatti per evitare che maturasse la prescrizione mediante l'intimazione ad adempiere/diffida al pagamento per il recupero dell'indennità di occupazione della porzione dell'immobile. Tale autonoma iniziativa avrebbe consentito all'Avvocatura Municipale di proporre nei confronti di Ma. D'A. e Id. Ga. ricorso al Tribunale di Napoli ex art. 281-decies c.p.a, per il risarcimento del danno subito dal Comune a causa dell'illecita occupazione della porzione di immobile, la cui prossima udienza è fissata per il 30.10.2024.

Per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di denuncia che presuppone l'attualità e la certezza del danno erariale precisava che tale presupposto non sussisterebbe proprio perché il danno, ove mai sussistente, sarebbe legato ad un eventuale accertamento giudiziale della intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno o alla mancata riscossione delle morosità pregresse e quindi sarebbe allo stato, solo potenziale. Fermo restando che l'obbligo di denuncia del danno erariale non sussisterebbe nell'ipotesi di autodenuncia del soggetto agente.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno precisava di essere stata dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio da febbraio 2020, allorquando era già prescritto il diritto per il periodo antecedente al febbraio 2015, con conseguente infondatezza della domanda della Procura erariale per il periodo giugno 2013 - febbraio 2015.

Per l'intero periodo giugno 2013 - ottobre 2018 il danno al più addebitabile non potrebbe essere quindi superiore - in via subordinata e salvo gravame - a Euro 7.065,94.

In via gradata, e salvo gravame, confidava nell'applicazione del potere riduttivo nella misura più ampia possibile, anche in considerazione della condotta esemplare e comunque fattiva riconosciuta da parte della Procura.

Concludeva per la nullità della domanda, per l'intervenuta prescrizione e comunque per l'infondatezza della citazione; in via subordinata, e salvo gravame, per la rideterminazione del quantum anche in applicazione del potere riduttivo nella misura più ampia possibile.

6. Con memoria del 7 giugno 2024 si costituiva Id. FR., chiedendo il rigetto della domanda, sia in ragione della sopraggiunta prescrizione, sia in ragione della sua infondatezza e, in via subordinata, l'esercizio del potere riduttivo, data la sua posizione rispetto allo svolgimento delle vicende.

Più nello specifico eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione in quanto i canoni sarebbero riferiti, al periodo giugno 2013/ottobre 2018, la cui prescrizione quindi sarebbe maturata oltre il quinquennio dalla notifica dell'atto d'invito.

Deduceva inoltre la propria estraneità al danno contestato non avendo alcuna competenza per intervenire sull'occupazione dell'immobile. Il soggetto competente ad attivarsi per ottenere la liberazione dell'immobile sarebbe stato il Comune che era perfettamente a conoscenza della cosa, almeno a far data dal 2013, ma anche molto prima, dal 2000. A mancare sarebbe quindi il proprio apporto causale.

Precisava di avere inviato due note al riguardo, una nel 2006 e una nel 2009, indirizzandole al plesso organizzativo competente al cui vertice è posto l'assessore, suggerendo anche la concentrazione delle classi in altro edificio.

Tale ultimo elemento di fatto escluderebbe anche il profilo di danno ipotizzato con riguardo all'impossibilità di destinare quegli spazi (che peraltro sarebbero comunque stati destinati al custode) ad altre classi di alunni.

Quanto al profilo della messa a rischio degli alunni per la compresenza degli occupanti sine titolo, si tratterebbe di affermazione non solo di non comprovato fondamento, ma anche smentita dalla logistica, dato che l'unica area condivisa è costituita dall'ambiente attraverso il quale si accede all'edificio.

Non sarebbe nemmeno condivisibile l'assunto secondo cui la convenuta dovrebbe rispondere sul titolo della mancata denuncia dei fatti alla Procura Regionale, in quanto era estranea al rapporto locativo e non era mai stata a conoscenza dei rapporti intercorrenti tra l'abusivo occupante ed il comune conduttore dell'immobile.

Non era pertanto sulla convenuta che incombeva l'obbligo di denuncia bensì, se esso vi era, sui dirigenti di vertice e del Settore che esercitavano le competenze nel governo del rapporto.

7. All'udienza dell'11 luglio 2024, dopo la relazione del Magistrato relatore, Alessandra Molina, intervenivano il PM Capalbo e il PM Gigliano come da verbale, ribadendo e precisando le argomentazioni già dispiegate nell'atto di citazione, di cui chiedevano l'integrale accoglimento. Indi, per la difesa dei convenuti, intervenivano gli avv.ti Della Co., Ru., So., Ru. e Ab., richiamando e sviluppando le difese già svolte nei propri scritti difensivi, chiedendo il rigetto della pretesa attorea.

Interveniva quindi in replica il PM Capalbo e, successivamente, sempre in replica, l'Avv. Abbamonte.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La questione al vaglio della Sezione attiene all'occupazione sine titolo - da parte di soggetti terzi - dell'alloggio dell'ex custode del plesso scolastico "Ca.", del 36° Circolo Didattico Statale "Lu. Va." di Napoli, asseritamente foriera di due specie di danni erariali derivanti dall'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall'ente locale a titolo di risarcimento per la lesione "esterna" del diritto al godimento dei locali occupati (per euro 92.081,65), nonché dal pagamento delle utenze idriche sostenute dalle finanze pubbliche dell'ente locale limitatamente ai locali illecitamente occupati (per euro 268,04).

Secondo il Requirente, della prima ipotesi di danno sarebbero chiamati a rispondere soggetti a vario titolo inseriti nell'organizzazione di "Na. Se. S.p.a." (Fa. Sl. e Ci. TU.), nonché i dirigenti del Comune di Napoli Na. D'E. e Ti. DI BO., e il Dirigente Scolastico dell'Istituto oggetto di abusiva occupazione, Id. FR.. Della seconda ipotesi di danno sarebbe chiamata a rispondere Na. D'E..

2. La progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dagli articoli 276 e 279 c.p.c., attualmente disciplinato dall'art. 101, n. 2, c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto (Cass. S.U. n. 29/2016, Cass. S.U. n. 26242 del 2014; Corte dei conti, Sez. 2^a App., v. sent. nn. 138 e 139 dell'11.2.2016), fermo restando che l'ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al

prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (cfr. Corte Cost. sent. n. 272/2007; Cass., sent. n. 23113/2008; S.R. Corte dei conti, sent. n. 727/1991).

3. In via preliminare occorre quindi esaminare l'eccezione relativa alla asserita nullità dell'atto di vocatio in ius formulata dalla difesa della DI BO., avente carattere preliminare rispetto alla disamina delle ulteriori eccezioni sollevate dai convenuti, in quanto antecedente logico dello scrutinio in ordine all'operatività della prescrizione o alla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

3.1. A tale riguardo, ad avviso del Collegio appare destituita di fondamento, e deve quindi essere respinta, l'eccezione formulata dalla DI BO. relativa alla genericità della citazione in violazione dell'art. 86, co. 2, lett. c), e co. 6, cgc, basata sull'assunto che non sarebbero specificati, né sarebbero ricostruibili i criteri di determinazione della quota di danno addebitata alla convenuta, non essendo specificato il nesso tra la condotta e la quantificazione del danno medesimo.

L'art. 86, comma 2, c.g.c. nell'individuare il contenuto dell'atto di citazione, risponde all'esigenza di garantire l'instaurazione di un corretto contraddittorio processuale e sostanziale a presidio del diritto di difesa della parte convenuta sin dal momento della formulazione della domanda.

A tale obiettivo è quindi finalizzato l'obbligo di far sì che l'atto introduttivo individui e quantifichi il danno, ovvero indichi i criteri per la sua quantificazione e descriva le condotte ritenute dannose in relazione ai soggetti presunti responsabili, contenendo altresì l'indicazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (cfr. II Sez. App., sent. n. 173/2024).

In disparte ogni considerazione attinente al merito, sulla fondatezza della suddetta quantificazione e sulla ripartizione della stessa, osserva il Collegio che l'eccezione formulata deve essere respinta in quanto la citazione ricostruisce gli obblighi di servizio gravanti su tutti i convenuti, nonché le relative condotte asseritamente causative di danno. In particolare, da pag. 38 della citazione sono ricostruiti gli obblighi di servizio dei dirigenti comunali e da pag. 46 in avanti è stata puntualmente individuata la condotta asseritamente foriera di danno della DI BO.. A pag. 54 dell'atto introduttivo sono state poi individuate le quote di responsabilità per ciascuno dei convenuti in relazione alla responsabilità rivestita (per come ricostruita dal Requirente) e tenuto conto del relativo arco temporale in cui si è dipanata la condotta asseritamente antigiuridica.

Pertanto, la DI BO. è stata chiamata a rispondere del danno per euro 15.000,00 in proporzione sia della responsabilità rivestita, sia dell'arco di tempo in cui è stata dirigente del competente Servizio Demanio e Patrimonio del Comune, e cioè dal febbraio 2020 al 22.06.2023.

Poiché la citazione contiene quindi la puntuale indicazione dei criteri seguiti per la determinazione complessiva del danno, nonché per la ripartizione delle quote tra i soggetti convenuti, in relazione alla condotta tenuta, ritiene il Collegio che la stessa soddisfi pienamente i requisiti richiesti dall'art. 86, co. 2, lett. c), e co. 6, cgc.

L'eccezione deve essere quindi respinta.

3.2. Occorre ora esaminare l'eccezione formulata dalla FR. circa l'intervenuta prescrizione, per il periodo giugno 2013/ottobre 2018, del diritto ai canoni, mensilmente verificatasi e maturatasi oltre il quinquennio dalla notifica dell'atto d'invito, con conseguente prescrizione dell'azione erariale.

L'assunto sui cui si fonda la suddetta eccezione, a parere del Collegio, non è condivisibile in quanto, nel caso di specie, viene in considerazione un danno erariale rappresentato dall'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal Comune di Napoli a titolo di risarcimento per la lesione esterna del diritto al godimento dei locali occupati.

Ritiene il Collegio al riguardo che, in caso di danno erariale derivante da omessa riscossione di un diritto di credito, lo stesso matura, divenendo certo, attuale e concreto, solo all'atto del definitivo decorrere del termine di prescrizione del sotteso diritto di credito. Il danno erariale è infatti rappresentato non dalla semplice omessa riscossione dell'entrata dovuta, ma, piuttosto, dalla definitiva perdita del relativo diritto di credito, unitamente agli ulteriori elementi costitutivi dello stesso.

Inconferente è poi l'argomentazione addotta dai convenuti TU. e SI. secondo cui nel caso di specie l'occupazione della porzione immobiliare integrerebbe un illecito di natura permanente, la cui prescrizione decorre solo dalla cessazione della condotta, venendo appunto in considerazione un danno da prescrizione per omessa riscossione del credito e non da occupazione abusiva tout court.

Nello specifico caso del diritto di credito risarcitorio a titolo extracontrattuale da parte del Comune, il termine di prescrizione è quinquennale con riferimento ad ogni mensilità per la quale si è consumata la lesione esterna del diritto di godimento.

Pertanto, per il Comune il diritto di credito relativo al periodo dall'1.06.2013 al 31.10.2018 si è prescritto dall'1.06.2018 al 31.10.2023.

Da tale data occorre poi calcolare il termine quinquennale di prescrizione dell'azione erariale che, considerando anche la sospensione ex lege di cui al decreto-legge n. 18/2020 nel periodo di "emergenza Covid-19" per l'intero arco temporale dall'8.03.2020 al 31.08.2020, va a scadere dal 23.11.2023 al 23.04.2029.

Considerato quindi che l'invito a dedurre è stato notificato il 7.11.2023 nei confronti della FR., con conseguente effetto interruttivo del termine di prescrizione nella suddetta data, l'azione erariale deve ritenersi tempestivamente esercitata.

Parimenti priva di pregio è l'eccezione di prescrizione avanzata dalla DI BO. per il danno relativo al periodo ottobre 1993 - dicembre 2012.

Asserisce la convenuta che il diritto a riscuotere l'indennità di dicembre 2012 si sarebbe prescritto a dicembre 2017 (ed ancora prima si sarebbe prescritto per le indennità precedenti a dicembre 2012).

Pertanto, l'azione della Procura, soggetta a prescrizione quinquennale, si sarebbe prescritta il 25.06.2023, termine calcolato tenendo conto del periodo di sospensione per il Covid-19 dall'8.03.2020 al 31.08.2020, in ogni caso, quindi, prima del primo atto interruttivo costituito dall'invito a dedurre notificato in data 7.11.2023.

Eccepisce al riguardo la convenuta che l'atto di costituzione in mora del 28.12.2015, notificato in data 15.01.2016, non potrebbe avere effetti interruttivi in quanto intestato a soggetto ormai defunto, di cui non sarebbero provati gli eredi o aventi causa.

Peraltro, poiché l'occupazione sine titolo costituirebbe una situazione di fatto non trasmissibile, la costituzione in mora avrebbe dovuto essere notificata agli occupanti con atto loro intestato.

Ritiene al riguardo il Collegio che l'obbligazione del de cuius nei confronti del Comune rappresenti un debito facente parte dell'eredità, cioè del complesso delle situazioni attive e passive che si trasmettono dal defunto ai suoi successori (art. 456 e seguenti c.c.).

La titolarità di queste posizioni spetta all'erede con effetto dalla morte, assicurandosi così la continuità dei rapporti successori (effetto c.d. devolutivo). E cioè, nella successione universale, la morte comporta una vicenda traslativa per cui il successore subentra sia pure pro quota nella posizione giuridica patrimoniale del defunto, ne acquista i diritti, rimane obbligato per i debiti e succede nei giudizi in corso, salve le limitazioni legali che possono eventualmente derivare in caso di accettazione con beneficio di inventario.

Per quanto risulta agli atti del presente giudizio, Ca. Ma., moglie del custode Et. D'A., deceduta il 16.07.2015, e il figlio Ma. D'A., data la qualità di stretti congiunti sono successori legittimi del de cuius, titolari di un diritto successorio attribuito dalla legge (artt. 565 e ss. cc) Non risulta che da parte di costoro vi sia stata alcuna accettazione con beneficio di inventario: la Ma., e al decesso di quest'ultima, il figlio Ma. D'A. (con la relativa coniuge Id. Ga.) hanno continuato semplicemente ad occupare l'immobile permanendo nel possesso dei beni ivi contenuti.

Contrariamente a quanto argomentato delle difese, ad escludere la predetta circostanza non può valere la mancata riassunzione del procedimento avverso l'ordinanza-ingiunzione originariamente promosso dalla Ma., potendo gli eredi decidere liberamente di non riassumere i giudizi interrotti in seguito alla morte dell'ereditando.

Pertanto, si può ritenere che vi sia stata, da parte dei suddetti occupanti, l'accettazione tacita dell'eredità, cioè quella manifestazione implicita della volontà di accettare l'eredità che si riscontra ogni qualvolta si compiano atti che presuppongono necessariamente la qualità di erede.

Non essendovi elementi agli atti che possano far ritenere il contrario, deve ritenersi che la posizione giuridica facente capo al defunto Et. D'A. si è quindi trasmessa ai suddetti eredi integralmente, comprendendo anche i debiti nei confronti del Comune.

Ne consegue pertanto che la costituzione in mora operata nei confronti della Ma., e la connessa interruzione della prescrizione - che lascia integre le ragioni creditorie - opera anche nei confronti degli eredi con riferimento al debito entrato nell'asse ereditario.

Né, in senso contrario, può valere l'obiezione che l'ultima costituzione in mora andata a buon fine, del 15.01.2016, sia stata ritirata dalla Ga., in quanto questa era coniuge convivente di Ma. D'A..

Pertanto, con riferimento alla quota relativa al periodo ottobre 1993 - dicembre 2012, poiché l'ultima costituzione in mora ad opera della Na. Se. SpA è andata a buon fine in data 15.01.2016, in quanto ritirata dall'occupante Ga. Ida, per il Comune il diritto a riscuotere il credito nei confronti del terzo occupante si è prescritto in data 15.01.2021.

Conseguentemente, l'azione erariale relativa al danno per il periodo in questione non si è ancora prescritta, venendo a cadere la relativa prescrizione quinquennale della responsabilità erariale in data 08.07.2026, considerando anche la sospensione ex lege di cui al decreto-legge n. 18/2020 nel periodo di "emergenza Covid-19" per l'intero arco temporale dall' 8.03.2020 al 31.08.2020.

L'eccezione è quindi respinta.

4. Venendo al merito, il Collegio ritiene che la prospettazione attorea sia parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.

4.1. Risulta agli atti causa che l'alloggio dell'ex custode del plesso scolastico "Ca.", del 36° Circolo didattico statale "Lu. Va.", insistente all'interno di un immobile condotto in locazione dal Comune di Napoli, un tempo destinato ad Et. D'A. (coniugato con Ma. Ca.) è stato occupato dal medesimo in assenza di qualsiasi autorizzazione o titolo e anche dopo il decesso, avvenuto in data 27.07.2010, continua ad essere occupato dal figlio Ma. D'A., unitamente alla moglie Id. Ga..

Per quel che rileva nel presente giudizio, in quanto oggetto di perimetrazione dell'arco temporale ritenuto rilevante dal Requirente ai fini del danno erariale, risulta altresì comprovato il mancato pagamento delle indennità di occupazione relativamente al periodo da ottobre 2013 a dicembre 2012, nonché dall'1.06.2013 al 31.10.2018.

L'immobile risulta tuttora condotto in locazione da parte del Comune, con conseguente pagamento dei canoni da parte del medesimo per il godimento dell'immobile e per il quale lo stesso Comune è altresì intestatario delle relative utenze idriche.

Come compiutamente ricostruito dal Requirente, considerato che il titolo in forza del quale il custode pro tempore dell'ex alloggio usufruiva del cespite è venuto meno al momento della sua cessazione dal servizio (in data 01.07.1988), la protratta occupazione di tale alloggio, in quanto sine titolo, ha determinato nei confronti del Comune di Napoli locatario una lesione del diritto a godere pacificamente del bene ex art. 1585 c.c., fonte di una responsabilità extracontrattuale dell'occupante.

L'art. 1585, comma 2, enuncia infatti un principio che, "sebbene testualmente riferito alle molestie di fatto concernenti il godimento dell'immobile (per le quali non vige la garanzia del locatore), si applica analogicamente anche nei casi in cui il fatto illecito del terzo, che occupi abusivamente l'immobile concesso in locazione, impedisca l'attuazione del rapporto; nelle quali ipotesi, quindi, il conduttore può agire direttamente contro l'autore dell'illecito per ottenere la disponibilità del bene e/o per il risarcimento del danno" (Cass. sent. n. 1411/1996 e n. 1036/2019).

Il citato art. 1585, co. 2, esprime un principio generale in tema di tutela esterna dei diritti personali di godimento. Pertanto, in caso di ingiusta lesione del credito del locatario, a quest'ultimo spetta, direttamente nei confronti dell'autore dell'illecito - cioè dell'occupante che continui a detenere sine titolo l'immobile, rifiutandosi di rilasciarlo - il diritto al risarcimento, ex art. 2043 c.c., dei danni derivanti dal mancato ottenimento del bene e il diritto ad agire per ottenerne lo sgombero.

Afferma infatti la giurisprudenza che il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell'uso o nel godimento dell'immobile locato, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità contro l'autore di tale danno, ai sensi dell'art. 1585, comma 2, c.c. (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8466/2020).

Eccepiscono al riguardo le difese che il Comune verserebbe in uno stato di perdurante occupazione sine titolo, non avendo l'ente rinnovato il relativo contratto di locazione con il soggetto privato proprietario scaduto nel 2011. Asseriscono che per il Comune non sarebbe possibile applicare la disciplina del tacito rinnovo di cui all'art. 28 della l. n. 392/2978, in quanto in materia di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione sarebbe necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullità.

Pertanto, trovandosi il Comune di Napoli in uno stato di occupazione dell'immobile sine titolo, in capo all'ente non vi sarebbe stato alcun diritto a godere pienamente del bene, né il Comune avrebbe potuto agire contro il terzo occupante ai sensi dell'art. 1585 c.c., rimedio riconosciuto solo al conduttore.

L'eccezione formulata è priva di pregio e deve essere respinta.

A tale proposito, il Collegio difatti ritiene di aderire all'orientamento della Corte di cassazione, più avanti richiamato, secondo cui il contratto di locazione concluso con la pubblica amministrazione si rinnova per lo stesso periodo in mancanza di disdetta, anche dopo la scadenza del primo rinnovo.

L'operatività del meccanismo della rinnovazione tacita del contratto di locazione, che è previsto dall'art. 28 della l. n. 392/1978, anche dopo la scadenza del primo sessennio, non è incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della pubblica amministrazione deve essere necessariamente manifestata in forma scritta.

Difatti, in tali casi, si deve ritenere che l'obbligo della forma scritta, assolto ab origine con la stipula del contratto, validamente permanga e continui a costituire il fattore genetico anche per i sessenni successivi alla conclusione del contratto, in difetto di diniego di

rinnovazione da parte del locatore o di disdetta da parte del conduttore alla prima scadenza o di disdetta, ad opera di uno dei contraenti, alle scadenze successive.

Per consolidato orientamento della Corte di cassazione, infatti, "anche ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 42, è applicabile la disciplina dettata dagli artt. 28 e 29 in tema di rinnovazione, che accorda al conduttore una tutela privilegiata in termini di durata del rapporto. Invero, a differenza dell'ipotesi regolata dall'art. 1597 c.c., la protrazione del rapporto alla sua prima scadenza in base alle richiamate norme della L. n. 392 del 1978 non costituisce l'effetto di una tacita manifestazione di volontà successiva alla stipulazione del contratto e che la legge presume in virtù di un comportamento concludente e, quindi, incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della P.A. deve essere necessariamente manifestata in forma scritta, ma deriva direttamente dalla legge" (Cass. civ., sez. III, n. 21965/2019; Cass. civ., sez. III, n. 7040/2017; Cass. civ., sez. III, n. 14367/2016).

Si tratta di un orientamento giurisprudenziale che si attaglia anche ai casi in cui il rinnovo intervenga alla scadenza del secondo periodo di durata e così alla scadenza dei periodi di durata successivi. Essendo scaduto nel 2011 il contratto di locazione stipulato in forma scritta dal Comune di Napoli, lo stesso si è rinnovato secondo il meccanismo di cui all'art. 28 della L. n. 392/1978 ed è pertanto, alla data della presente decisione, tuttora in vigore, non essendo intervenuta alcuna disdetta da parte del legittimo proprietario.

In tal senso, quindi, il Comune di Napoli, lungi dall'essere un occupante sine titolo del plesso scolastico e dell'alloggio dell'ex custode, è qualificabile come locatario e di conseguenza è pienamente legittimato ad avanzare pretese nei confronti di chi si trova in uno stato di occupazione abusiva del cespite in questione, anche attraverso i mezzi di tutela offerti dall'art. 1585 c.c.

Peraltro, l'art. 3, comma 1, lett. a), della L. n. 23/1996 attribuisce proprio ai Comuni la competenza in materia di gestione degli edifici da destinare alla funzione di pubblica istruzione per le scuole materne, elementari e medie (come nel caso di specie), stabilendo che "provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie".

Nel caso all'esame del Collegio, il Comune di Napoli ha quindi subito un'ingiusta lesione del diritto al godimento dell'immobile locato, avendo gli occupanti sine titolo impedito all'Ente di utilizzarlo per le finalità di interesse pubblico cui era stato preordinato nell'ambito del Servizio scolastico, cioè di destinazione ad alloggio del custode, impedendo così la realizzazione della funzione di custodia del plesso scolastico in questione.

4.2 Riguardo al danno, priva di pregio, a parere del Collegio, si presenta l'eccezione formulata dalle difese circa la mancanza di concretezza ed effettività del danno, che

sarebbe meramente virtuale in considerazione dell'assoluta insolvibilità e mancanza di reddito del nucleo familiare degli attuali occupanti.

Difatti, l'assenza di reddito degli occupanti non fa venire meno il vincolo per il debitore di un rapporto obbligatorio di rispondere dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.), né soprattutto fa venir meno l'esistenza del danno subito dall'Ente. Invero, non è possibile affermarne l'assenza senza nemmeno esperire un minimo tentativo per il recupero del credito, tenuto anche conto che l'assenza di redditi o di un patrimonio attuale non può escludere che questi sopravvengano in un futuro.

Venendo alla quantificazione del danno per la intervenuta lesione del diritto al godimento dell'immobile, il Collegio ritiene di non condividere la prospettazione attorea secondo cui un utile parametro di riferimento sarebbe rappresentato dalla metratura del locale occupato, rispetto all'intero stabile condotto in locazione passiva, al fine di desumere, in proporzione, la quota di canone "illecitamente deviata" dal fine cui era preposto.

Sulla base di tale parametro, il Requirente, considerata la superficie lorda dell'ex abitazione del custode, tuttora occupata, corrispondente a 65 mq (pari al 7,14% della superficie totale riportata nel contratto di locazione), ritiene che la quota risarcitoria mensile, calcolata in proporzione sulla base dell'intero canone di locazione, sia di euro 963,91, con conseguente danno erariale per il periodo dall'1.06.2013 al 31.10.2018 di complessivi euro 62.654,15. A tale importo, andrebbero poi aggiunti gli importi oggetto della diffida di cui alla nota del 28.12.2015, regolarmente notificata il 15.01.2016, concernente i crediti dal mese di ottobre 1993 al mese di dicembre 2012, come da analitico prospetto allegato alla medesima, quantificati in euro 29.427,50, per un totale complessivo di euro 92.081,65.

Orbene, ritiene il Collegio che la quantificazione del danno per il periodo dall'1.06.2013 al 31.10.2018 operata dalla Procura sia ancorata a un parametro induttivo e su base presuntiva che priva il danno stesso dei caratteri della certezza, non essendone stato fornito al riguardo alcun riscontro probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c.

Occorre, infatti, "delimitare in modo rigoroso, alla luce dei principi generali, il concetto stesso di danno erariale che non può ravvisarsi ove ne difettino i presupposti della attualità, concretezza e certezza essendo [...] incerto nell'an e nel quantum (cfr.14/QM, 5/9/2011 secondo cui il danno erariale per essere risarcibile non deve limitarsi ad essere concreto ed attuale ma deve essere anche certo)" (Sez. Giur. Piemonte sent. n. 453/2021).

Non solo il Requirente non ha fornito la prova dell'entità del danno richiesto, ma la suddetta quantificazione appare altresì sproporzionata, in quanto pari a circa il triplo rispetto all'importo del canone dell'alloggio, richiesto nella diffida e messa in mora notificata dalla Na. Se., sopra richiamata, pari a euro 303,59 mensili alla data del 31.12.2012.

Non è peraltro comprovato che il Comune avrebbe fatto un diverso utilizzo della porzione immobiliare in questione, ad esempio mediante una destinazione a nuove aule. Risulta invece, da quanto segnalato al Comune dalla Dirigente scolastica FR. che vi era stato un calo delle iscrizioni, progressivamente discendenti che, in ipotesi, avrebbe anche potuto indurre a concentrare le classi in altro edificio.

Non essendovi quindi la necessità di utilizzare quegli spazi per nuove classi, risulta ragionevole ritenere che i predetti spazi sarebbero stati comunque destinati al servizio di custodia del plesso scolastico.

Pertanto, appare congruo determinare l'entità del danno da lesione del diritto al godimento della porzione di immobile, a un dato certo, cioè a quanto dovuto dall'occupante abusivo nel periodo di riferimento, pari a euro 303,59 mensili dall'1.06.2013 al 31.10.2018, per un totale di euro 19.733,35 (euro 303,59 x 65 mesi), somma cui è da aggiungere la rivalutazione monetaria dall'1.06.2013.

A tale importo andranno aggiunti euro 29.427,50 per i crediti dal mese di ottobre 1993 al mese di dicembre 2012, per un totale complessivo di euro 49.160,65 (euro 19.733,35 + euro 29.427,50), oltre rivalutazione monetaria dalla data della diffida del 15.01.2016.

Alla suddetta voce di danno deve aggiungersi l'ulteriore danno erariale da pagamento indebito di utenze idriche. Difatti, il consumo relativo alla fornitura di acqua, che serve l'ex alloggio del custode è risultato interamente a carico del Comune di Napoli, intestatario dell'unica fornitura.

A tale riguardo, il Collegio ritiene corretto il calcolo effettuato dalla Procura sulla base dei parametri utilizzati per il periodo di riferimento, basati anche sui dati forniti dalla società Acqua Bene Comune Napoli e sugli accertamenti esperiti tramite il Servizio acquisti del Comune di Napoli, per un danno complessivo nel periodo di euro 268,04.

5. Prima di entrare nel merito degli addebiti di responsabilità mossi ai singoli convenuti, il Collegio ritiene opportuna una breve ricostruzione delle modalità di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, con riferimento sia alle attività di competenza della società in house "Na. Se. s.p.a.", sia di quelle spettanti ai Servizi del Comune medesimo.

6. La Na. Se. S.p.A. si configura come società in house del Comune di Napoli, in quanto totalmente partecipata dal medesimo Comune a favore del quale presta la propria attività, in assenza di autonomia imprenditoriale, sulla base di appositi contratti e relativi disciplinari, fornendo supporto dei Servizi dell'Ente, per l'affidamento di servizi di interesse generale in molteplici ambiti, tra cui quelli finalizzati alla gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare del Comune, dietro indirizzi impartiti dall'Ente medesimo.

In relazione ai servizi e alle attività oggetto di convenzione, ai sensi dell'articolo 9 del contratto relativo all'affidamento di servizi di interesse generale in regime di in house providing dell'1.07.2013, la Società Na. Se. S.p.A. cura altresì la riscossione dei proventi

collegati alle attività svolte, tra i quali a titolo esemplificativo i proventi derivanti dal patrimonio immobiliare a reddito di qualunque genere.

Più in particolare, per quel che rileva in questa sede, i compiti relativi alla gestione del patrimonio immobiliare sono stati attribuiti con il citato contratto che ha disciplinato il periodo dall'1.07.2013 al 30.06.2018 con cui, analogamente a quanto poi convenuto anche con i successivi atti, alla società sono stati intestati i compiti di gestione dell'inventario; di gestione amministrativa e tecnica dei beni immobiliari di proprietà comunale; di attività di supporto alle iniziative del Comune finalizzate alla loro razionalizzazione e valorizzazione; di supporto tecnico-legale; di attività per la dismissione del patrimonio da vendere, rinviando per la loro esecuzione ad appositi disciplinari di dettaglio, poi sottoscritti dai diversi Servizi comunali.

Un secondo contratto ha disciplinato il periodo dall'1.07.2018 al 30.09.2019, anche in tal caso unitamente alla sottoscrizione di un allegato Disciplinare elencante i servizi relativi alla gestione amministrativa, a quella tecnico-gestionale/dismissioni e a quella contabile degli immobili.

Un terzo contratto, attualmente vigente, disciplina il periodo dall'1.10.2019 al 31.12.2024, con allegati diversi disciplinari, tra i quali anche quello relativo, nello specifico, ai rapporti tra Na. Se. S.p.A. e l'area Amministrativa Patrimonio comunale.

Nel contratto vigente e nei relativi disciplinari, come anche in quelli precedenti, sono stabiliti periodici obblighi di rendicontazione nei confronti dei responsabili dei Servizi del Comune di Napoli, nonché l'approvazione di piani pluriennali ed annuali di attività, da sottoporre all'approvazione del socio, oltre a reports periodici sulla qualità dei servizi e a un sistema di sanzioni per il caso di inadempimenti.

I disciplinari, poi, sottoscritti, nello specifico e per quanto di interesse, con il Servizio "Demanio e Patrimonio" del Comune di Napoli, prevedono, tra l'altro, l'obbligo di aggiornare l'elenco delle unità immobiliari occupate sine titolo; procedere alla bollettazione e recapito delle indennità di occupazione e delle diffide, con conseguente rendicontazione ed aggiornamento costante delle morosità.

In particolare, il Disciplinare prestazionale area amministrativa patrimonio comunale vigente dall'1.10.2019 prevede, con riferimento all'aggiornamento dell'anagrafica degli utenti, che la Società curi l'aggiornamento a seguito delle modifiche intervenute nei nuclei familiari degli utenti, segnalate o debitamente notificate alla società stessa relativamente, tra l'altro, a decessi o modifiche del nucleo familiare, procedendo in maniera puntuale ai necessari aggiornamenti dell'anagrafica e laddove necessario anche dei canoni locativi.

Pertanto, l'aggiornamento dell'anagrafica in caso di modifiche avviene e avviene tuttora in seguito a segnalazioni o debite notifiche alla società, con riferimento a situazioni delle quali la Società non potrebbe venire a conoscenza in via autonoma.

L'adozione di questo modello organizzativo, di affidamento dei servizi di interesse generale in regime di in house providing, è derivato dalla circostanza per cui la

precedente gestione ad opera della Ro. Ge. S.p.A., si era rivelata economicamente svantaggiosa per l'Ente. Di ciò si dà atto anche nella delibera di Giunta comunale n. 188/2016, che detta indirizzi per il recupero delle morosità del patrimonio immobiliare e disciplina i piani di rateizzo, e in cui si rileva che tra le criticità ereditate rientravano le enormi dimensioni assunte dalle esposizioni debitorie maturate dagli assegnatari conduttori dei cespiti, dando atto altresì delle difficoltà incontrate nel passaggio di consegne e della mancanza di un software adeguato a governare la complessità del patrimonio immobiliare con conseguente rallentamento nella gestione delle morosità e nelle attività relative agli aggiornamenti reddituali, ulteriormente aggravato dalla necessità di acquisire digitalmente tutti i fascicoli cartacei relativi ai vari immobili del patrimonio, in quanto l'ex gestore non aveva fornito la relativa banca dati.

Alla luce del quadro convenzionale tra la Società e il Comune come sopra ricostruito, spettava e spetta tuttora quindi alla Na. Se. sia la notifica delle costituzioni in mora degli occupanti, sia controllare che fossero andate a buon fine.

Invece, l'aggiornamento dell'anagrafica degli occupanti a seguito delle modifiche intervenute nei nuclei familiari avveniva in seguito a segnalazione o notifica. Ciò per l'evidente ragione che è il Comune, per il tramite dell'Ufficio anagrafe, a poter venire a conoscenza di tali variazioni nell'ambito dei nuclei familiari.

Nell'ambito della società Na. Se., l'area competente è da individuarsi in quella denominata Area gestionale (già denominata "Area Tecnica Gestionale" e "Direzione Operativa e Gestionale"), nonché nella Unità Organizzativa Complessa, nella medesima incardinata, "Gestione contabile" (già denominata "Anagrafica contabile").

Con la determina n. 27 del 14.06.2017, la Società ha poi approvato un nuovo organigramma aziendale per l'ottimizzazione dell'organizzazione degli uffici aziendali, onde assicurare una più razionale erogazione dei numerosi servizi in affidamento, in specie con riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare ed è stata tra l'altro istituita, "nell'ambito della Direzione Operativa e Gestionale, in rapporto di subordinazione gerarchica e funzionale con la predetta Direzione, una nuova Unità Organizzativa Complessa, denominata "Coordinamento Tecnico Gestionale", che "assume funzione di coordinamento di tutte le attività di gestione del patrimonio immobiliare".

Per quanto riguarda i Servizi comunali, le convenzioni prevedono la nomina da parte del Comune del responsabile dell'esecuzione del contratto, cui è ascritto il compito di fornire indirizzi operativi e controllare, con l'ausilio dei responsabili dei Servizi interessati, la corretta esecuzione del contratto da parte della società affidataria.

7. Asserisce il Requirente che, nel caso di specie, vi sarebbe stato un grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della Na. Se. che, pur essendosi attivata al fine di notificare le costituzioni in mora degli occupanti il cespite, lo avrebbe fatto in modo gravemente erroneo, non avendo né controllato le notifiche non perfezionate, né informato il Comune, in sede di obbligo di rendicontazione delle morosità.

Ritiene altresì la Procura che la responsabilità per il danno erariale asseritamente cagionato dovrebbe essere imputata a Fa. SI., in quanto Responsabile della UOC Gestione contabile dal 20.11.2015 ad oggi, sia a Ci. TU. in quanto Dirigente dell'Area gestionale dal 1.07.2018 al 15.09.2021.

In particolare, il dirigente di Area, unitamente al responsabile della UOC, sarebbe stato tenuto a segnalare il tutto ai competenti servizi del Comune di Napoli, al fine di sollecitare ogni necessaria verifica ed accertamento utile a rettificare il procedimento di notifica. Sul dirigente di Area, ritiene la Procura che nel peculiare contesto caratterizzante la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, fosse comunque concretamente esigibile un obbligo di controllo, finalizzato a sollecitare i reports sulle notifiche, ove non comunicati. Ciò in quanto, peraltro, il Servizio politiche per la casa aveva espressamente segnalato all'allora direttore generale competente, il TU., l'accumularsi progressivo di una ingente morosità e la conseguente problematica della possibile prescrizione dei crediti, invitandolo ad inoltrare gli atti interruttivi. Quest'ultimo, a fronte della notifica non andata a buon fine, l'avrebbe semplicemente reiterata al medesimo destinatario, ricevendo una ulteriore relata negativa.

Invece il SI., che ha la titolarità della UOC dal 20.11.2015, a fronte della posizione rivestita e degli obblighi sullo stesso incombenti, per come ricostruiti dal Requirente, non sarebbe stato in grado di fornire alcuna prova documentale attestante l'invio specifico di una mail all'allora proprio dirigente di Area relativamente, tra l'altro, al fallimento della notifica in questione.

7.1. Al riguardo, ritiene il Collegio che la prospettazione attorea non colga nel segno e che sia il TU., sia il SI. debbano essere ritenuti esenti da responsabilità per mancanza di colpa grave.

I termini del generale inquadramento della nozione di colpa grave sono stati di recente ribaditi dalla Sezione III centrale d'Appello (sent. 172/2024) attraverso l'enucleazione di principi generali e consolidati, che il Collegio ritiene di condividere e secondo i quali: "...occorre evidenziare che la nozione di colpa grave è tuttora sintetizzabile nella definizione datane dalle Sezioni riunite di questa Corte, nelle sentenze n. 56/A del 10 giugno 1997 e n. 23/a del 21 maggio 1998, che la hanno qualificata come "(...) l'evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta che sia ex ante ravvisabile dal soggetto e riconoscibile per dovere di ufficio e si concretizzi nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto o in una marchiana imperizia, superficialità e noncuranza, e non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito d'ufficio" (citata in Sez. App. Sicilia, n. 27 del 2023).

Il giudice, quindi, per accertare l'eventuale sussistenza della colpa grave è tenuto ad effettuare una doppia valutazione, individuando, da un lato, il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare, che esprime - in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità - la misura della condotta sulla quale il legislatore ha riposto l'affidamento per prevenire ed evitare il rischio del danno e, dall'altro, in concreto, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista, in ragione delle condizioni concrete nelle quali

è stato adottato il comportamento (Sez. III App. n. 248 del 2019; Sez. II App., n. 637 del 2015).

Inoltre, con specifico riferimento ai sistemi organizzativi di carattere articolato e complesso, caratterizzati dalla necessaria interazione di numerosi soggetti ognuno dei quali portatore di specifici obblighi di diligenza (ad esempio nel caso di attività procedimentalizzata all'interno di enti di grandi dimensioni) la giurisprudenza consolidata ha elaborato "un criterio di suddivisione delle responsabilità colpose, noto come principio del legittimo affidamento, in forza del quale ognuno dei soggetti chiamati ad intervenire nel processo causale potenzialmente foriero di effetti pregiudizievoli (nel nostro caso di un danno erariale) è tenuto solamente all'osservanza delle regole precauzionali di condotta a lui dirette, potendo per il resto confidare sul diligente adempimento delle regole precauzionali da parte degli altri soggetti con cui è chiamato ad interagire (cfr. Sez. Tr. - Alto Adige sent. n. 32/2020).

Calando tali considerazioni nel caso di specie, occorre preliminarmente dare atto che, per quanto riguarda il TU., risulta agli atti del giudizio l'ordine di servizio del 4.07.2017, emanato successivamente all'istituzione delle Unità operative di coordinamento, con cui si stabiliva che il superiore diretto del SI. era il Ga. (e non dunque il TU.). Risulta altresì che, con la procura del 22.06.2017, sono stati conferiti al TU. il Coordinamento Generale della Na. Se. S.p.A., nonché la responsabilità direttiva delle strutture aziendali rientranti nella Direzione operativa e gestionale, per il tramite delle rispettive UOC Coordinamento Tecnico Gestionale e UOC Coordinamento Tecnico Operativo: la prima, affidata a Do. Ga.; la seconda a Ge. Si..

Pertanto, il TU. non solo esercitava un'attività sovraordinata a numerose UOC, che avrebbe comunque reso impossibile il controllo e verifica del singolo adempimento dei soggetti a lui sottoposti, ma comunque il controllo delle attività non avveniva direttamente, proprio in considerazione delle molteplici attività rientranti nella competenza delle strutture aziendali da lui dipendenti, bensì per il tramite di un'apposita unità di coordinamento.

Risulta comunque comprovato che il Comune era stato notiziato delle notifiche inesitate ed era pienamente a conoscenza della possibile prescrizione dei crediti.

In particolare, con la comunicazione via mail del 30.10.2017, il Responsabile della UOC Coordinamento Tecnico Gestionale (geom. Ga.) ha trasmesso all'allora Amministratore Unico della Na. Se. il report della prima tranche di 100 diffide di pagamento notificate nell'agosto 2017, tra i cui "inesitati" figura la posizione della Ma., con esito "sconosciuto"; mail successivamente inoltrata dall'Amministratore della Società al competente Assessore Comunale En. Pa.. Tale situazione ha formato oggetto di una seduta del Consiglio Comunale monotematica sul patrimonio immobiliare del 24.07.2018, in cui si è preso atto proprio degli esiti dell'attività di contrasto alla morosità posta in essere dalla Società e degli esiti delle diffide.

Dalla documentazione agli atti del giudizio risulta altresì un puntuale flusso informativo circa gli esiti dell'inoltro degli atti interruttivi della prescrizione, tra la UOC Gestione

Contabile, deputata alla postalizzazione, e la UOC Coordinamento Tecnico Gestionale; nonché con il Comune di Napoli, che era abilitato a porre in essere, per il tramite dell'Unità Operativa Tutela Patrimonio, della Polizia Locale, la necessaria attività di accertamento e verifica in ordine ai soggetti occupanti gli alloggi del patrimonio comunale.

In particolare, con la nota del 20.07.2017, a firma del Ga., d'ordine del TU., indirizzata alla D'E., oggi evocata in giudizio, la Na. Se., facendo seguito agli incontri tenutisi presso il Comune, confermava "la necessità della presenza della Polizia Municipale a supporto di una squadra di accertamento tecnico della scrivente, al fine di poter effettuare una serie di accessi in fabbricati dove sono allocate unità immobiliari i cui occupanti risultano aver maturato una consistente morosità. Tale indispensabilità nasce dall'esigenza di individuare in maniera certa ed incontestabile l'identità dei reali occupanti dei predetti cespiti (adempimento quest'ultimo non eseguibile dalla scrivente in autonomia), onde poter procedere con le conseguenti attività di recupero credili".

Con successiva nota del 31.07.2017, sempre indirizzata alla D'E., anch'essa a firma del Ga., d'ordine del TU., veniva ribadita "la necessità della esecuzione da parte della Polizia Municipale U.O.T.P di accertamenti mirati a verificare i reali occupanti di alcuni immobili di proprietà del Comune di Napoli, per i quali a tutt'oggi è prioritario procedere all'attivazione di tutte le azioni finalizzate al recupero della morosità che per tale novero di beni si è assestata complessivamente intorno ai 27 milioni di euro. Gli elenchi dei cespiti per i quali si rende necessario l'intervento della UOTP (alloggi appartenenti al patrimonio NON ERP, locali commerciali e suoli, tutti ubicati nel Comune di Napoli) saranno oggetto di consegna diretta alla PM con la quale la scrivente dovrà concordare un piano di interventi sul territorio, onde assicurare il suo supporto per la corretta individuazione degli immobili da visionare; tuttavia l'avvio di tale piano, così come specificato dai rappresentanti della Polizia Locale, potrà indispensabilmente avvenire solo a valle di idonea richiesta di intervento che vorrete, pertanto, formalizzare con la dovuta urgenza".

Successivamente con nota del 29.12.2017, indirizzata ai competenti assessorati e Servizi comunali, la Società forniva l'aggiornamento semestrale circa l'attività di contrasto alla morosità espletata, dando atto tra l'altro che, "atteso che una buona porzione delle missive inviate non è stata recapitata, sia a causa della mancata rintracciabilità dei destinatari (sconosciuto, trasferito, non presente, deceduto, ecc.) e sia perché non tutte le raccomandate in giacenza presso gli uffici postali sono state ritirate e ci sono state quindi restituite, abbiamo provveduto a trasferire, a più riprese, così come stabilito congiuntamente, i nominativi degli utenti di cui ai citati mancati recapiti direttamente alla U.O.T.P. del Comune di Napoli, per l'esecuzione di più approfonditi accertamenti sull'effettiva occupazione dei cespiti interessati".

Segnalava, inoltre, la necessità di un'ulteriore raccolta documentale, anche da parte dei Servizi comunali competenti, per poter aggiornare la Banca dati all'attualità dello stato locativo dei beni, come risultante dai sopralluoghi dell'UOTP.

Anche l'Avvocatura comunale, con nota del 3.01.2028, segnalava la necessità di "una più incisiva verifica sull'effettiva occupazione dei cespiti in questione e probabilmente dell'UOTP".

Con nota del 31.07.2017, indirizzata all'Assessorato al Bilancio del Comune, e relativa all'intervento della Polizia municipale per sopralluoghi presso immobili ad elevata morosità, il Servizio autonomo di polizia locale rappresentava, a sua volta, di non poter fare fronte alle molteplici richieste, precisando che "da un primo elenco inviato dalla Na. Se. spa risultano da espletare 644 verifiche di cui 508 per negozi e 136 per alloggi" e chiedeva di "disporre l'attribuzione di almeno 1.000 ore di lavoro in regime" straordinario".

La Procura, nel formulare la propria contestazione, ravvisa la conoscenza in capo all'odierno convenuto della problematica de qua, ancorandola ad una missiva del Servizio Politiche per la Casa del 9.12.2020, con la quale veniva segnalato allo stesso, quale D.G. della Na. Se. S.p.A., "l'accumularsi progressivo di una ingente morosità e la conseguente problematica della possibile prescrizione dei crediti, invitandolo, dunque, ad inoltrare gli atti interruttivi".

Orbene, rispetto alla vicenda all'esame del Collegio, concretatasi nel mancato recapito della diffida di pagamento alla Sig.ra Ma. nell'agosto 2017, è evidente che a nulla poteva rilevare la surrichiamata "sollecitazione" di cui alla nota del 2020, che presenta un contenuto del tutto generico in quanto attinente alla più generale esigenza di interrompere la prescrizione dei crediti vantati dal Comune di Napoli.

Alla luce di quanto esposto, nessun giudizio di rimproverabilità può essere mosso in capo al TU., il cui comportamento risulta essere stato improntato al livello di diligenza richiesto all'homo eiusdem professionis et condicionis, anche tenuto conto delle difficoltà operative della Na. Se. S.p.A. ereditate dalla precedente gestione, della procedimentalizzazione dell'attività nell'ambito di una società di grandi dimensioni, nonché dell'elevata mole delle morosità esistenti cui hanno fatto seguito migliaia di diffide di pagamento e atti interruttivi notificati dalla Na. Se. S.p.A., rispetto all'unicità della contestazione mossa nel caso di specie.

In ogni modo, la Società rispetto a molteplici posizioni contraddistinte da morosità elevata, ha proceduto a diffidare il pagamento, nonché a richiedere apposite verifiche e accertamenti da parte della U.O.T.P. della Polizia Locale, rendendone pienamente edotto il Comune.

In buona sostanza, nell'ambito degli obblighi di servizio attribuitigli in funzione delle proprie competenze e responsabilità, il TU. risulta essersi diligentemente attivato.

Pertanto, alla luce della condotta tenuta, in relazione agli obblighi di servizio sullo stesso gravanti e alle regole di condotta relativi allo svolgimento dei compiti di ufficio affidati alla sua responsabilità, ritiene il Collegio che non ricorra, in capo a costui, quella "grave e marchiana leggerezza e superficialità", "evidente trascuratezza degli obblighi di servizio e negligenza operativa immediatamente percepibile" in cui, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, si sostanzia la colpa grave, che è necessaria per il

configurarsi della responsabilità amministrativa (ex multis, Corte conti, Sez. giur. Campania, n. 638/2014, Sez. giur.Toscana, n. 441/2019, Sez. III app., n. 248/2019).

7.2. Parimenti deve essere escluso qualsiasi addebito di responsabilità nei confronti del Sl., deputato, nell'ambito della Na. Se. S.p.A., alla predisposizione del procedimento di notifica delle diffide ai soggetti morosi, materialmente effettuata per il tramite di un postalizzatore.

Invero, gli elementi documentali versati agli atti, relativi alle interlocuzioni intervenute tra la Na. Se. S.p.A. ed il Comune di Napoli e sopra esposti, da cui si ricava che il Comune era pienamente a conoscenza della situazione delle ingenti morosità a rischio prescrizione e, nel caso di specie, dell'esito del mancato perfezionamento della notifica alla Ma., denotano un flusso informativo che partiva proprio da chi gestiva il procedimento di notifica delle diffide.

Anzi, proprio tale flusso informativo, dimostra come il Sl. abbia trasmesso e condiviso con le altre unità organizzative ponendo a disposizione di tutti i soggetti competenti, quella documentazione che ha poi consentito le successive interlocuzioni e la piena conoscenza da parte del Comune di Napoli della problematica in questione.

L'attività svolta dal convenuto con riferimento alle morosità degli immobili ad uso diverso da quello abitativo è comprovata, tra l'altro, dalla comunicazione del 7.02.2020, effettuata dal Sl. nei confronti del proprio superiore gerarchico - che, sulla base dell'organigramma della Società, risulta essere il Ga. e non il TU. - alla quale è accluso il report con i relativi esiti, tra cui figura anche la posizione della Ma. Ca..

Tali attività, poste in essere nell'ambito delle competenze a lui assegnate inducono il Collegio a ritenere che anche per il Sl., manchi il requisito della colpa grave, quale evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta, che siano ex ante ravvisabili e riconoscibili per dovere d'ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si concretizzano nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenza.

7.3. Ritiene il Collegio che la responsabilità della prescrizione della pretesa creditoria del Comune per lesione del diritto al godimento dell'immobile debba essere ascritta ai dirigenti dei Servizi comunali competenti e, nel caso di specie, alla D'E., per quanto di seguito argomentato.

Era infatti al Comune di Napoli che competeva attivarsi disponendo i necessari sopralluoghi ad opera della competente Unità operativa territoriale della Polizia locale al fine di individuare gli occupanti dell'immobile, considerato che le notifiche relative all'ingiunzione di pagamento delle indennità di occupazione non erano andate a buon fine in quanto il destinatario era risultato sconosciuto.

Competeva altresì al Comune individuare di concerto con l'Avvocatura comunale le opportune iniziative da intraprendere, ai sensi dell'art.1585 cc, al fine della liberazione della porzione immobiliare in questione e dell'eventuale risarcimento dei danni.

Azioni queste che non sono state poste in essere per tempo dall'Ente locale, se non in data 24.11.2023, cioè successivamente alla notifica dell'invito a dedurre, allorquando, previo sopralluogo dell'UOTP del Comune, il Responsabile dell'area patrimonio e il dirigente del Servizio tutela e regolarizzazione del patrimonio del Comune hanno inviato formale diffida agli occupanti della porzione dell'immobile al pagamento di quanto dovuto all'ente intimandoli al rilascio del bene.

A tale intimazione e diffida ha poi fatto seguito il ricorso presso il Tribunale di Napoli ex articolo 281-decies c.p.c. proposto per il tramite dell'Avvocatura comunale al fine di accertare, ai sensi dell'articolo 1585 co.2, cc., l'illegittima e abusiva occupazione dei locali con conseguente richiesta di condanna a rilasciare il bene e al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per il mancato godimento in parte qua dell'immobile locato. Attività questa che costituisce esempio del comportamento alternativo lecito che i Responsabili dei servizi comunali competenti avrebbero dovuto porre in essere per tempo.

Invece, i dirigenti dei servizi competenti *ratione materiae*, Servizio "Demanio, Patrimonio e Politiche per la Casa, successivamente scisso, hanno protratto una condotta omissiva e negligente tale da poter qualificare la stessa come connotata dal coefficiente della gravità, anche considerato l'arco temporale in cui si è dipanata.

Come correttamente ricostruito dal Requirente, invero, il Servizio "Demanio e Patrimonio e Politiche per la Casa" - che dal mese di ottobre 2015 è stato scisso in Servizio "Demanio e Patrimonio" e Servizio "Politiche per la Casa" - era, infatti, a conoscenza della vicenda, essendo stato interessato dai contenziosi insorti, relativi sia alla vicenda concernente la procedura di sgombero degli occupanti *sine titulo*, sia a quella di riscossione della indennità di occupazione, di cui era stato pienamente edotto.

Sulla base di quanto risulta agli atti del giudizio, con specifico riferimento alla procedura di sgombero, successivamente alla comunicazione ai citati servizi dell'esito del relativo contenzioso, effettuata dall'Avvocatura municipale con nota del 09.07.13, nulla più è stato posto in essere dal citato servizio.

Con riferimento, invece, alla procedura relativa alla riscossione coattiva delle indennità di occupazione, il relativo giudizio, incardinatosi in data 22.05.2013 a seguito della impugnazione della ordinanza ingiunzione adottata a tal fine dal Comune di Napoli, si è interrotto in data 14.09.2015, in seguito al decesso dell'opponente.

Ciononostante, non risulta che sia stata mandata ad esecuzione l'ordinanza ingiunzione, pienamente efficace a seguito di estinzione del giudizio nel cui ambito era stata opposta.

Di tale condotta omissiva, gravemente negligente, secondo la prospettazione attorea dovrebbero rispondere la dott.ssa Na. D'E., responsabile del Servizio "Demanio e Patrimonio" dall'1.01.2014 al 12/10/2015 e, successivamente alla scissione, titolare del Servizio "Demanio e Patrimonio" dal 13.10.2015 al 30.12.2019 e del Servizio "Politiche per la Casa" dal 16.05.2017 al 31.03.2019, nonché dott.ssa Ti. DI BO., responsabile del Servizio "Demanio e Patrimonio" dal febbraio 2020 al 22/06/2023 e responsabile dell'area Patrimonio dal febbraio 2020 al 12/10/2022.

7.4. Al riguardo, ritiene il Collegio che gli addebiti mossi dalla Procura nei confronti della D'E. siano fondati.

In particolare la D'E., avendo interloquuto con l'Avvocatura comunale con riferimento al contenzioso relativo all'occupazione sine titolo e al recupero dell'esposizione debitoria relativa all'indennità di occupazione nei confronti della Ma., come risulta dalla nota del 10.03.2014, era pienamente a conoscenza della problematica specifica della mancata riscossione della predetta indennità rendendosi concretamente esigibile nei suoi confronti l'obbligo di servizio di attivarsi per perseguire con la dovuta diligenza l'interesse dell'erario comunale.

Ciononostante, la stessa è rimasta colpevolmente inerte, consentendo la protrazione dell'occupazione sine titolo e l'omessa riscossione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale.

A riprova della conoscenza della problematica in questione, occorre aggiungere che la stessa è stata altresì destinataria, in quanto dirigente del competente Servizio comunale, delle plurime comunicazioni della Na. Se. SpA relative al problema delle notifiche agli irreperibili.

Al momento della cessazione degli incarichi di responsabilità dei servizi incardinati all'interno dell'area patrimonio, pur essendo specificamente a conoscenza diretta del contenzioso che ha interessato l'immobile, ha effettuato un passaggio di consegne che non conteneva alcun riferimento specifico relativo alla problematica in esame pur essendo finalizzato ad evidenziare, al proprio successore, i procedimenti più importanti ed urgenti, tra i quali vi sarebbe dovuto essere anche quello in questione.

Sia nella relazione del 2015 in occasione della scissione indirizzata al responsabile del Servizio politiche per la casa, sia nella relazione del 06.02.2020, indirizzata al Responsabile dell'Area patrimonio nonché Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio si dà atto, infatti, della sussistenza di fitti passivi, ma tra i fitti richiamati non figura quello del plesso scolastico in argomento.

È altresì comprovato che la medesima D'E. sia stata ulteriormente resa edotta del persistere della morosità, come risulta dalla nota della Na. Se. SpA n.19445 del 2016 indirizzata, tra l'altro, proprio alla D'E., nella sua qualità di responsabile del Servizio Demanio e Patrimonio, con cui nel fornire un report sulle morosità superiori alle tre mensilità, si cita espressamente anche il cespite in parola.

La stessa inoltre, pur essendo venuta a conoscenza dei fatti suscettibili di dare luogo a responsabilità erariali, come dimostra già la nota, riferita al problema del recupero delle morosità per mancata corresponsione dei canoni di locazione degli immobili, del 30.10.2015, con cui chiedeva alla Na. Se. SpA chiarimenti anche circa i termini della prescrizione, ha omesso di denunciare all'ufficio di Procura la fattispecie di danno erariale discendente dalle omesse riscossioni in questione.

Che si fosse dinanzi a verosimili fattispecie di danno erariale, rilevabili come tali, risulta altresì ampiamente comprovato dalla sopra riportata ricostruzione dei fatti, dalla quale emerge una chiara e diffusa consapevolezza della gravità della situazione.

Peraltro, come le Sezioni riunite di questa Corte hanno avuto occasione di rimarcare, con la sentenza n. 2/2017/QM, "è esigibile in capo al soggetto obbligato alla denuncia secondo l'ordinamento di settore, titolare di una posizione soggettiva differenziata, il comportamento idoneo a rendere effettiva l'azione reintegratoria dell'organo pubblico, anche nel caso in cui a lui causalmente riferibile il nocumento, secondo il principio di autoresponsabilità che deve improntare lo svolgimento delle pubbliche funzioni", per cui "l'obbligo di denuncia di un danno erariale sussiste anche nell'ipotesi in cui esso si risolve in una autodenuncia del soggetto agente".

Non rileva al riguardo l'inoltro alla Procura della delibera di Giunta Municipale n. 188/16, approvata su proposta della D'E., avente ad oggetto "Indirizzi per il recupero delle morosità del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. Disciplina dei piani di rateizzo", che non riguardava, nello specifico, il caso del plesso scolastico in questione, bensì individuava genericamente le azioni da intraprendere in situazioni proprio quale quella in esame, mediante opportune iniziative mai intraprese dal Comune con specifico riguardo all'occupazione abusiva oggetto del presente giudizio.

Difatti, nella predetta delibera, con riferimento alle situazioni di carattere patologico, laddove si registrava una propensione ad insolvenze reiterate e continuative, tra l'altro, si dava atto che era necessario il ricorso all'azione giudiziaria nei confronti degli occupanti abusivi e si deliberava di procedere attraverso la Napoli in sinergia con gli uffici comunali preposti alle azioni finalizzate al recupero delle morosità maturate dagli utenti demandando ai dirigenti del Servizio Demanio e Patrimonio e Politiche per la casa, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti conseguenti di concerto con la Na. Se. SpA.

Tutte iniziative e azioni mai intraprese dalla D'E. con riferimento al caso specifico.

Del tutto inconsistente si presenta l'argomentazione formulata dalla convenuta secondo cui dal 2016 il Servizio Demanio e Patrimonio sarebbe stato competente al recupero dei crediti per morosità per soli importi superiori a euro 100.000,00, così come emergerebbe proprio dalla predetta delibera di Giunta Comunale n. 188/2016.

Alla lett. b) del dispositivo della delibera in questione (cfr. pag. 13) si prevede infatti che la Società provvederà a sottoporre al Servizio Demanio e Patrimonio "le richieste" afferenti ai casi in cui l'esposizione debitoria dell'assegnatario superi l'importo di Euro 100.000,00 affinché quest'ultimo Servizio proceda all'istruttoria relativa assistito dall'Avvocatura Comunale.

Il deliberato si riferisce cioè alle "istanze" di rateizzo e alla concessione del piano di dilazione, come si desume dalla interpretazione letterale e sistematica della suddetta previsione nell'ambito della predetta delibera di Giunta laddove si stabilisce, in parte qua, quali sono le modalità di presentazione delle istanze di rateizzo, nonché le conseguenze del mancato pagamento delle rate di piano.

E comunque, nel caso di specie, riveste rilievo assorbente la circostanza che la problematica del mancato pagamento del canone e dell'occupazione abusiva era già ampiamente nota alla Dirigente D'E..

Al fine di escludere la prospettata responsabilità appare altresì inconferente quanto argomentato dalla convenuta, per cui la medesima, nel dicembre 2018, avrebbe proposto una delibera che regolamentava le modalità di gestione degli sgomberi ampliando i soggetti competenti all'emissione delle relative ordinanze e per la relativa esecuzione, proposta poi confluita nella delibera di Giunta Comunale n. 4 dell'11.01.2019 recante "Linee programmatiche per la tutela del Patrimonio Comunale".

Invero ciò che rileva al riguardo è che la D'E., pur essendo a conoscenza dello specifico problema relativo alle morosità non pagate e all'occupazione abusiva dell'immobile non si è attivata, venendo così meno, con macroscopica negligenza ai doveri sulla stessa incumbenti, in quanto dirigente del settore competente al riguardo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, che rivestono rilievo assorbente in ordine alla responsabilità della convenuta, ritiene il Collegio che si configuri in capo alla dirigente D'E. un comportamento omissivo connotato da inescusabile leggerezza e macroscopica superficialità funzionale e, quindi, da colpa grave, elemento soggettivo dell'illecito contabile, che, nell'ipotesi in considerazione, ricorre nella sua forma più evidente.

La stessa difatti, nonostante il profilarsi del danno che si andava a procurare all'ente, nonché il grado di alta responsabilità relativa alla posizione apicale ricoperta, è rimasta ingiustificatamente inerte, sia violando i doveri specifici relativi alla sua funzione di dirigente dell'Area Patrimonio e politiche per la Casa, sia venendo meno all'obbligo di corretto e diligente adempimento delle funzioni amministrative, corollario dei principi di sana e corretta amministrazione, direttamente e precettivamente sanciti dagli articoli 97 e 28 della Costituzione.

Dalla suddetta condotta è derivato, in rapporto di diretta e immediata causalità un danno per il Comune di Napoli dovuto all'ingiustificata inerzia dell'evocata dirigente, il cui comportamento alternativo esigibile avrebbe certamente evitato.

Venendo all'entità del suddetto danno, alla luce di quanto argomentato dal Collegio in punto di corretta determinazione dell'importo del pregiudizio sofferto dal Comune, si ritiene equo ridurre il danno richiesto dal Requirente, quantificando l'entità del pregiudizio cagionato dalla D'E. in euro 16.500,00, comprensivi della rivalutazione monetaria come sopra determinata, quale quota di responsabilità alla stessa imputabile, in considerazione dell'incarico ricoperto e dell'arco temporale in cui si è dipanata la condotta.

7.5 Quanto alla DI BO., la stessa ha rivestito gli incarichi di Responsabile del Servizio "Demanio e Patrimonio" dal febbraio 2020 al 22.06.2023 e dell'Area Patrimonio dal febbraio 2020 al 12.10.2022.

Con la disposizione del direttore generale del Comune del 06.03.2019 - emanata in attuazione della Delibera di giunta comunale n. 409 del 09.08.2018, con cui sono stati approvati il nuovo organigramma e il nuovo Regolamento dei servizi del Comune - sono state individuate le funzioni attribuite al Servizio Demanio e Patrimonio e al Servizio Politiche per la casa. Con riferimento in particolare al Servizio Demanio e Patrimonio la predetta normativa ha stabilito che rientrano nelle competenze di tale servizio oltre all'esercizio del controllo analogo sulla Na. Se. SpA, la gestione di immobili sede di uffici e scuole, d'intesa con il direttore generale, nonché la gestione dei contratti relativi ai fitti passivi e al contenzioso derivante. Per quanto invece riguarda il Servizio politiche per la casa, tra le funzioni attribuite rientra l'adozione di tutti gli atti finalizzati allo sgombero coattivo degli immobili ad uso abitativo, occupati abusivamente ad eccezione di quelli gestiti da altri servizi. Con nota del direttore generale del Comune di Napoli del 15 novembre 2019, con specifico riferimento alla competenza della gestione delle case custodi di scuole uffici municipali è stato poi precisato che rientra tra le competenze del Servizio politiche per la casa l'adozione di tutti gli atti finalizzati allo sgombero coattivo degli immobili ad uso abitativo occupati abusivamente ad eccezione di quelli gestiti da altri servizi. Pertanto, l'attività inerente agli sgomberi degli alloggi per ex custodi ubicati in edifici di proprietà comunale adibiti a scuole statali è da ascrivere nel periodo suddetto tra le competenze del Servizio politiche per la casa.

Dai predetti provvedimenti si evince una concorrenza di competenze con riferimento al caso di specie per cui, con riferimento alla richiesta di adempimento dei canoni delle indennità di occupazione era competente il Servizio Demanio e Patrimonio di cui la DI BO. è stata Responsabile, residuando la competenza del Servizio Politiche per la casa per lo sgombero.

Tale competenza concorrente è comprovata dalla nota dell'8.02.2023, proprio a firma di entrambi i servizi con cui viene chiesto al Dipartimento Avvocatura comunale di prospettare le iniziative da intraprendere ai fini della dismissione dei fitti passivi, rappresentando la problematica relativa allo sgombero degli ex custodi dagli alloggi con riferimento ad edifici scolastici ancora occupati nonostante la quiescenza del personale dedicato ad attività di sorveglianza diurna e notturna, indicando proprio tra l'altro l'immobile in questione.

È a firma anche della DI BO. altresì la nota del 24.11.2023, successiva all'esercizio dell'azione erariale con cui gli occupanti sono stati diffidati al pagamento di quanto dovuto al Comune, oltre che al rilascio del bene.

Ferma restando la competenza in materia della DI BO., tuttavia la documentazione versata agli atti dalla Procura dimostra che la stessa, a differenza della D'E., sebbene fosse a conoscenza dell'ingente morosità accumulata e della problematica della possibile prescrizione dei crediti, prima del febbraio 2023, allorché la pretesa comunale era ormai prescritta relativamente al danno oggetto del presente giudizio, non era a conoscenza specifica della vicenda, circostanza imprescindibile perché possa configurarsi nei suoi confronti il requisito della colpa grave.

Data l'ingente mole di immobili e di crediti non riscossi il Requirente avrebbe dovuto fornire la prova della conoscenza specifica della vicenda da parte della convenuta, che manca nel caso di specie, non rinvenendosi nelle comunicazioni con i Servizi del Comune o con la Na. Se. SpA depositate agli atti, sebbene il cespite figurasse negli elenchi trasmessi dalla Società al Comune, unitamente a numerosissime altre posizioni.

Non vi è inoltre prova che la medesima sia stata resa edotta degli errori commessi in precedenza in sede di procedura di sgombero e con riferimento agli esiti del giudizio civile avverso l'ingiunzione di pagamento, anche in considerazione della mancata menzione della vicenda nel passaggio di consegne effettuato dalla D'E..

In considerazione di quanto precede, risulta assorbita l'eccezione formulata dalla Procura circa l'inosservanza degli obblighi di denuncia in capo alla dirigente, non sussistenti, proprio in quanto la stessa non aveva contezza specifica circa il danno erariale derivante alla vicenda in questione.

Alla luce di quanto premesso, alcuna colpa grave può essere ascritta alla DI BO., che deve quindi essere ritenuta esente da responsabilità.

7.6 Venendo alla seconda voce di danno per il pagamento indebito di utenze idriche, alla luce di quanto premesso e, per come ricostruita la vicenda con riferimento alla posizione dei dirigenti comunali evocati in giudizio, questo va ricondotto, sotto il profilo del nesso di causalità, alla condotta omissiva, gravemente negligente, finora esaminata, osservata dalla D'E..

La stessa, dirigente dei competenti servizi comunali nel momento in cui sono maturati gli indebiti pagamenti, pur essendo pienamente a conoscenza dell'occupazione sine titolo, non ha mai disposto alcun controllo al fine di appurare l'eventuale indebito pagamento, a carico delle finanze pubbliche, delle utenze fruite dagli occupanti.

Il consumo relativo alla fornitura di acqua che serve l'alloggio del custode risulta infatti interamente a carico del Comune di Napoli, unico intestatario della fornitura, in quanto, come ricostruito dal Requirente, gli occupanti provvedono esclusivamente al pagamento delle utenze relative alla fornitura di gas, luce e linea telefonica.

Quanto a tale posta di danno, come anzidetto, il Collegio ritiene corretta la quantificazione operata dalla Procura, secondo i dati forniti dalla società erogatrice (soc. Ac. Be. Co. - Na.) in relazione all'utilizzo della fornitura di acqua per uso domestico, negli ultimi cinque anni sarebbe pari a: Euro 139,05 (ottobre 2018 - settembre 2019) + Euro 104,63 (ottobre 2019 - giugno 2020) = Euro 243,68, a cui andrebbe aggiunto il 10% di IVA, per un totale di Euro 268,04.

Conseguentemente la D'E. deve essere condannata altresì al pagamento della suddetta seconda voce di danno per euro 268,04.

8. Del tutto destituita di fondamento appare invece la pretesa erariale avanzata nei confronti della Dirigente scolastica del Circolo didattico, Id. FR., per mancanza di nesso causale tra la condotta serbata dalla convenuta e il danno ipotizzato dalla Procura.

Invero la FR., in qualità di dirigente scolastica dell'Istituto, non aveva alcuna competenza a intervenire con riferimento all'occupazione dell'immobile, di spettanza, come visto alla luce della ricostruzione sopra riportata, dei competenti Servizi comunali i quali erano pienamente a conoscenza della problematica relativa all'occupazione abusiva.

In ogni modo, la stessa si era pienamente attivata, come comprovato sia dalla nota del 17.10.2006 inviata all'assessorato alla pubblica istruzione e all'assessorato al personale del Comune di Napoli, in cui rappresentava che alcune aule scolastiche dell'edificio erano state occupate ed erano utilizzate in modo abusivo, sia dalla comunicazione successiva del 02.07.2009.

In quest'ultima nota, indirizzata all'assessore all'educazione del Comune, la FR. rappresentava nuovamente la suddetta occupazione abusiva, segnalando, tra l'altro, altresì che la porzione di immobile era occupata da un figlio di Et. D'A. a lei sconosciuto, mettendo così il Comune in condizioni di conoscere lo stato di fatto e di intervenire nei confronti dell'occupante abusivo.

Appare quindi priva di pregio l'argomentazione della Procura secondo cui la FR. non avrebbe informato i competenti uffici del Comune: la comunicazione al competente assessorato si configura comunque come comunicazione al plesso organizzativo competente al cui vertice è posto l'assessore, il quale avrebbe avuto l'obbligo, a sua volta, di trasmetterla ai competenti uffici amministrativi.

Non era neppure di competenza della FR. la denuncia alla Procura circa possibili profili di danno erariale ai sensi dell'art 52 cgc.

Difatti, il citato art. 52 c. g. c. testualmente stabilisce che "i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili dei servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentare tempestiva denuncia alla Corte dei Conti territorialmente competente".

La denuncia è quindi di competenza dei soggetti responsabili dei servizi o di strutture di vertice, in relazione al settore cui sono preposti e, cioè, nel caso di specie, dei soggetti preposti al vertice dei competenti Servizi del Comune.

Come già dianzi esposto, difatti, l'art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 23/1996 attribuisce proprio ai Comuni la competenza in materia di gestione degli edifici da destinare alla funzione di pubblica istruzione per le scuole materne, elementari e medie (come nel caso di specie).

Peraltro, come risulta anche sulla base di quanto affermato e puntualmente ricostruito dalla Procura in udienza, il custode non aveva alcun rapporto con l'Istituto scolastico, ma era in rapporto di servizio con il Comune.

Era quindi il Comune, successivamente al collocamento in quiescenza del D'A., a dover effettuare lo sgombero e valutare se individuare un altro custode o dismettere il servizio, ma non la dirigente scolastica, che era del tutto estranea al rapporto con l'occupante e che non aveva alcuna competenza sul punto.

Nemmeno rileva ai fini dell'ipotizzata responsabilità erariale la messa a rischio degli alunni asserita dalla Procura, che è un assunto del tutto indimostrato e che comunque, ove mai sussistente, potrebbe rilevare sotto altri profili, ma appare del tutto eccentrico rispetto al mancato pagamento dei canoni o alla lesione del diritto del comune al godimento del bene.

Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è che la FR. deve essere ritenuta esente da responsabilità per mancanza di nesso causale tra la condotta della medesima e il danno prospettato dal Requirente.

9. Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, in parziale accoglimento della pretesa attorea, condanna Na. D'E. al pagamento complessivo di euro 16.768,04 (di cui 16.500,00 a titolo di danno da intervenuta prescrizione dei crediti a titolo di risarcimento per lesione esterna del diritto al godimento del bene ed euro 268,04 per indebito pagamento di utenze idriche) oltre interessi dalla data del deposito della presente decisione fino al soddisfo; rigetta la pretesa formulata nei confronti di Fa. SI., Ci. TU., Ti. DI BO. e Id. FR., in quanto ritenuti esenti da responsabilità.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, sono a carico di Na. D'E. le spese del presente giudizio, liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine della presente decisione.

In considerazione del proscioglimento nel merito ai convenuti Fa. SI., Ci. TU., Ti. DI BO. e Id. FR., ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., stessi spetta la rifusione delle spese affrontate per la difesa in giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività defensionale effettivamente svolta, nonché del valore della causa, calcolato per ciascuno di essi sulla base delle quote di responsabilità, vengono liquidate a carico del Comune di Napoli in loro favore nella seguente misura:

- Fa. SI., Ti. DI BO. e Id. FR., euro 1.520,00 ciascuno, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA;

- Ci. TU., euro 2.657,00, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA;

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania definitivamente pronunciando:

- in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna Na. D'E. al pagamento nei confronti del Comune di Napoli dell'importo di 16.768,04, oltre interessi dalla data del deposito della presente decisione fino al soddisfo;

- rigetta la domanda attorea proposta nei confronti di Fa. SI., Ci. TU., Ti. DI BO. e Id. FR., definitivamente prosciolti nel merito.

Pone a carico di Na. D'E. le spese del presente giudizio, liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine della presente decisione.

Pone a carico del Comune di Napoli le spese da sostenute da Fa. SI., Ci. TU., Ti. DI BO. e Id. FR. per la difesa nel presente giudizio, liquidate, nei sensi di cui in parte motiva, nella seguente misura:

- Fa. SI., Ti. DI BO. e Id. FR., euro 1.520,00 ciascuno, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA;

- Ci. TU., euro 2.657,00, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA;

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Napoli, nelle camere di consiglio del 12.07.2024 e dell'1.10.2024.